



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

*IL RUOLO DELLA CORPORAZIONE NEI LINEAMENTI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO DI
HEGEL*

Relatore:
Ch.mo Prof. Pierpaolo Cesaroni

Laureando:
Francesco Casari
Matricola n. 1203633

ANNO ACCADEMICO 2022-2023.

Indice:

- Introduzione..... p. 2
- Capitolo 1 - I Lineamenti di filosofia del diritto..... p. 5
- Capitolo 2 - Società civile e corporazione..... p. 10
- Capitolo 3 - Stato e corporazione..... p. 25
- Conclusione..... p. 37
- Bibliografia..... p. 39

Introduzione

L'intenzione che muove il seguente lavoro è quella di presentare un elemento fondamentale ed originale della filosofia del diritto hegeliana, la *corporazione* (*Korporation*), la cui trattazione all'interno dei *Lineamenti di Filosofia del diritto* risulta alquanto compressa, a tratti ellittica, in proporzione a quella che è la sua importanza per l'articolazione dell'*eticità* (*Sittlichkeit*). Infatti, a discapito del ruolo centrale che essa svolge e che verrà in seguito illustrato, nel testo a stampa il termine *Korporation* appare solo una trentina di volte¹, concentrate principalmente nei capitoli su *Società civile* e *Stato*, tra i quali peraltro agisce, come vedremo, come imprescindibile elemento di passaggio.

Per via di una certa «confusione terminologica»² occorre fin da subito cominciare a chiarire il significato di corporazione. Il termine *Korporation*, che nella Prussia di inizio XVIII secolo era praticamente assente dal linguaggio comune ed attualmente in Germania si limita ad indicare un particolare tipo di associazione studentesca, è impiegato da Hegel al posto del ben più comune *Zunft*, proprio per la volontà di distinguere l'istituzione corporativa descritta nei *Lineamenti* dalla corporazione medievale tipica della società feudale, detta *Zunft*³. In questo modo Hegel sottolinea la specificità della corporazione come istituzione della moderna società civile, istituzione che, lungi dall'essere un'invenzione del filosofo, gli appare però in uno stato di prematuro declino⁴, cosa che lo spinge a riaffermare nei *Lineamenti* la centralità e l'attualità del suo ruolo, ampliato e rinnovato, per l'articolazione della società civile e dello Stato.

I *Lineamenti di filosofia del diritto - diritto naturale e scienza dello Stato in compendio* vengono pubblicati nel 1820, con data 1821⁵, come manuale in paragrafi rivolto principalmente agli studenti che frequentano i corsi di filosofia del diritto tenuti da Hegel⁶; il primo di questi corsi ha luogo nel

¹ In tutti i *Lineamenti* termine *Korporation* ricorre una o più volte (anche in forma aggettivale e composta con altri sostantivi) con una rilevanza variabile all'interno dei seguenti paragrafi: §188, §229, §245 Anm., §249, §250, §251, §252, §252 Anm., §253, §253 Anm., §254, §255, §255 Anm., §256, §258 Anm., §264, §270, §273, §278, §288, §289 Anm., §295, §297, §299, §302, §308, §309, §311.

² P. Bojanic, *How to be together beyond corporation and firm? Hegel at the "end of Capitalism"*, in «Filozofija i društvo», XXVIII, 1/2017, p. 565.

³ Ivi, p. 570. Secondo Bojanic, Hegel, per smarcarsi dai significati sedimentati in *Zunft*, sceglie proprio il termine tedesco *Korporation*, per quanto desueto, per via del fatto che i testi e i giornali di carattere socio-economico che Hegel legge sono prevalente in lingua inglese ed in questi trova «*corporation*».

⁴ Ibid.

⁵ P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, FrancoAngeli, Milano, 2006, p. 29.

⁶ L'autore stesso esplicita l'occasione editoriale già nelle primissime righe della Prefazione: «La motivazione immediata alla pubblicazione di questo compendio è il bisogno di dare in mano ai miei

1817/1818 presso l'università di Heidelberg, i successivi, invece, si svolgeranno di seguito fino all'anno accademico 1824/1825 con sede presso l'Università di Berlino. Dopo un periodo in cui l'insegnamento di questa materia è delegata agli assistenti, in particolare ad Eduard Gans, nell'anno accademico 1830/1831 Hegel tornerà a tenere in prima persona questo corso che però sarà bruscamente interrotto dopo due sole lezioni a causa della morte del filosofo nel novembre 1831⁷. Ovviamente in questa sede non è possibile tentare una descrizione che possa essere degna di un'opera complessa come i *Lineamenti di Filosofia del Diritto*, opera che per di più fin da subito ha suscitato una vasta e divergente attività ermeneutica, né tanto meno è possibile rendere conto del ruolo che essa gioca all'interno del Sistema della scienza di Hegel, come invece sarebbe necessario fare⁸. Sono qui invece dati i riferimenti appena sufficienti per affrontare l'argomento del presente scritto, *il ruolo della corporazione nei Lineamenti di Filosofia del diritto di Hegel*. Un'ulteriore limitazione che si impone è l'esclusione dall'analisi del presente lavoro dell'importante materiale delle lezioni, attraverso cui sarebbe possibile vedere la direzione in cui Hegel negli anni sviluppa il ruolo della corporazione attraverso i successivi corsi di Filosofia del diritto, un'evoluzione che è segno della rilevanza di questo tema per l'eticità hegeliana⁹.

ascoltatori una guida per le lezioni che io tengo, in conformità del mio ufficio, sulla filosofia del diritto» G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it. a cura di G. Marini, Laterza; Bari, 1999.

⁷ P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, cit., p. 29. Qui si trova una completa e aggiornata indagine del rapporto tra i *Lineamenti* e le lezioni di filosofia del diritto, ricostruite grazie al confronto di appunti e trascrizioni di alcuni dei frequentanti. Viene mostrata la continuità sostanziale dei temi trattati nel testo edito e nelle lezioni, ma anche il progressivo sviluppo e la rielaborazione del contenuto. Questo permette di smentire da una parte, in virtù della sostanziale continuità dei temi e delle argomentazioni, quelle letture che assegnano alle lezioni un ruolo primario in quanto espressione di un Hegel esoterico autentico, «liberale», che invece non vedrebbe la luce nel testo pubblicato per via di una dinamica di autocensura dovuta al timore della scure repressiva dello stato prussiano, soprattutto in relazione all'articolazione dello stato politico ed al ruolo del monarca; dall'altra sono confutate, evidenziando il progressivo sviluppo che corso dopo corso vivono i concetti espressi da Hegel a causa di un continuo lavoro intellettuale legato proprio all'attività di insegnamento universitario, anche quelle interpretazioni che relegano le lezioni a materiale secondario, privo di motivi di interesse autonomo e di elementi di originalità rispetto ai *Lineamenti*.

⁸ K. Vieweg nel suo *Corporate identity. La fondazione logica del concetto di corporazione nella filosofia hegeliana del diritto*; in «Lessico di Etica Pubblica», 1/2016, pp. 60-73, sottolinea come una completa lettura dei *Lineamenti* non possa prescindere dalla considerazione della sua collocazione sistematica e in particolare da uno stretto riferimento alla Logica hegeliana.

⁹ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; in «Politica & Società», 3/2017, pp. 443-464 in cui è descritto lo sviluppo simbiotico dei concetti di corporazione e governo così come vengono a configurarsi man mano nello svolgimento delle lezioni.

1- I LINEAMENTI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

I *Lineamenti di filosofia del diritto* è l'opera in cui è espressa la più completa esposizione della filosofia dello spirito oggettivo. Nell'articolazione dell'hegeliano sistema della scienza, all'interno della trattazione della filosofia dello spirito – “imponente tentativo di comprensione concettuale delle dinamiche fondamentali dello sviluppo umano in ogni suo aspetto”¹⁰ - lo spirito oggettivo, la filosofia del diritto, si colloca dopo la trattazione dello spirito soggettivo e prima di quella dello spirito assoluto. Questa parte del sistema è dedicata all'indagine delle condizioni oggettive della libertà, ovvero - *superata* la più astratta e unilaterale posizione della libertà presentata nello spirito soggettivo - di tutto ciò che riguarda l'agire intersoggettivo dell'essere umano all'interno di strutture ed istituzioni che rappresentano ad un tempo la condizione ed il prodotto di questa libertà agente nella storia. La *Filosofia del diritto* non è la teoria della scienza positiva del diritto, né l'indagine dei principi di un diritto naturale da cui sviluppare i diritti individuali della libertà, poiché qui *diritto* va inteso come «regno della libertà realizzata» (Rhp §4), non mero sistema giuridico¹¹.

Il *diritto* è la configurazione storica dello spirito oggettivo, della libertà, nell'eticità moderna che - principale acquisizione rispetto all'antichità - attraverso il cristianesimo¹² ha incorporato la particolarità della soggettività come momento necessario della vita in comune¹³.

Nelle pagine hegeliane trova spazio una filosofia politica che si pone non come mera descrizione di un particolare Stato empiricamente esistente, né come proposta intellettualistica di uno stato ideale¹⁴, bensì come indagine di ciò che realmente caratterizza lo Stato come forma politica

¹⁰ L. Illetterati, P. Giuspoli, G. Mendola, *Hegel*, Carocci, Roma 2010, cit. p. 233.

¹¹ Leo Lugarini, Remo Bodei, Manfred Riedel, *Filosofia e società in Hegel*; Ass. Trentina Scienze Umane, 1977 p.200.

¹² Nell'ann. al §124 Hegel molto chiaramente afferma: «il diritto della particolarità del soggetto, di trovarsi appagato, ovvero, il che è lo stesso, il diritto della libertà soggettiva, costituisce il punto di svolta e centrale nella differenza tra l'antichità e l'età moderna. Questo diritto nella sua infinità è stato nel cristianesimo enunciato e reso universale principio reale di una nuova forma del mondo».

¹³ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, il Mulino, Bologna 1998 p.138 «A differenza degli Stati antichi e patriarcali, la particolarità del volere può darsi libero corso senza che questo comporti una rottura della tenuta dell'intero, perché l'oggettività della sostanza etica, in epoca moderna, ha la capacità di ritagliare al suo interno una sfera in cui anche il benessere degli individui, colti nella loro singolarità, venga preso in considerazione.».

¹⁴ G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 15: «questo trattato, in quanto contiene la scienza dello stato, dev'essere nient'altro che il tentativo di comprendere e di esporre lo stato come un qualcosa entro di sé razionale. Come scritto filosofico esso non può far altro che esser lontanissimo dal dover costruire uno stato come dev'essere; l'insegnamento che in tale scritto può risiedere, non può tendere ad insegnare allo stato com'esso dev'essere, bensì piuttosto com'esso, l'universo etico, deve venir conosciuto».

dell'epoca moderna¹⁵. In questa operazione consiste il tentativo hegeliano di superare l'antitesi, richiamata nel sottotitolo dell'opera, tra diritto naturale e scienza dello Stato¹⁶.

Hegel articola i *Lineamenti* in tre parti, *Diritto Astratto*, *Moralità* ed *Eticità*, momenti - composti a loro volta di tappe interne - attraverso cui il contenuto, la libertà, acquista man mano concretezza fino ad arrivare al culmine rappresentato dall'*eticità*¹⁷. Nella concretezza dell'*eticità* e, al suo interno, nell'apice ultimo dello Stato, i momenti precedenti, incapaci di essere intesi come autonomi se non attraverso un'astrazione intellettuale, trovano la loro realtà¹⁸.

Visto l'oggetto del presente lavoro, il prossimo passo sarà dunque quello di delineare per quanto utile e possibile l'*eticità* e le sue sezioni sulla società civile e lo Stato, ovvero il contesto entro cui la *corporazione* svolge il suo fondamentale ruolo.

L'*eticità* (*Sittlichkeit*), con cui Hegel designa «l'intera sfera concreta delle relazioni oggettive d'esistenza»¹⁹ riassume in sé, come sue parti costitutive, le figure precedentemente espresse da diritto astratto e moralità, ovvero l'autocoscienza e la soggettività, ma, arrivati a questo punto, esse prendono forma e si realizzano nell'oggettività dei rapporti, senza di cui rimarrebbero astrazioni²⁰. Dunque, occorre comprendere come la fitta trama di rapporti etici, in cui consiste la società in senso lato, non costituisca un limite, bensì la «condizione di possibilità» per la libertà dell'individuo²¹.

Le determinazioni sostanziali si pongono al volere dell'individuo, da parte sua soggettivo e indeterminato, come doveri vincolanti. Questi doveri sembrano limitazioni solo se opposte «alla soggettività indeterminata o libertà astratta, e di fronte agli impulsi della volontà morale determinate sulla base del suo arbitrio il suo bene determinato» (Rph §149); in realtà il dovere, se ben compreso, è per l'individuo «la sua liberazione» dalla costrizione rappresentata dall'impulso naturale, così come dalla «depressione» e dalla incertezza dovute alla pretesa di una risoluzione morale del tutto autonoma, e da una «soggettività indeterminata, che non viene all'esserci e alla determinatezza oggettiva dell'agire»²². Nell'etico, dunque, l'individuo si *conforma* attraverso i

¹⁵ G. Duso in *Libertà e costituzione in Hegel*, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 105. In queste pagine, incentrate sul superamento dei concetti del giusnaturalismo moderno portato avanti dall'opera hegeliana, sintetizza abilmente «Non si tratta più di un pensiero che costruisce nell'autonomia dell'intelletto, a prescindere dall'esperienza e dalla storia, un modello di forma politica che ha carattere normativo e si colloca sul piano del dover essere, ma si tratta di un pensiero della realtà che la comprende in relazione alla sua essenza e al problema che essa pone.»

¹⁶ Leo Lugarini, Remo Bodei, Manfred Riedel, *Filosofia e società in Hegel*; cit., p. 202.

¹⁷ A tal proposito E. Cafagna in *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit. p. 44, afferma che «la libertà ha un'attualità che fa di diritto astratto e moralità due forme di un contenuto che solo nell'etico troverà la sua esistenza adeguata».

¹⁸ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 132.

¹⁹ L. Illetterati, P. Giuspoli, G. Mendola, *Hegel*, cit., p. 272.

²⁰ P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, cit., pp. 76-79.

²¹ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; cit., p. 446.

²² G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., §149.

doveri che gli si propongono data la sua condizione oggettiva e al suo aderire a comportamenti che non sono frutto del suo arbitrio, ma dell'agire collettivo all'interno della storia. Così contrae delle abitudini - che non sono un *ché* di solipsistico bensì un fatto condiviso - e, determinandosi, si eleva al di sopra della mera naturalità, partecipando a quella che è come una «seconda natura». (Rph §151). Infatti l'uomo non si muove in un ambiente naturale dato, con cui interagisce immediatamente sotto il dettato degli istinti, bensì agisce all'interno di un mondo spirituale, una oggettività prodotta, costituita dall'intreccio di abitudini e diritto, che formano per esso quella seconda natura. Un passo fondamentale per considerare determinati costumi partecipi a pieno titolo della oggettività cosciente dello spirito e per marcarne la differenza rispetto alla accidentale oggettività naturale, è che questi, con le relazioni etiche in essi implicate, si realizzino attraverso istituzioni, andando a formare il diritto²³.

È a livello dell'eticità che avviene quel movimento di reciproca realizzazione che coinvolge la volontà soggettiva e l'oggettività dei rapporti reali, e che produce la libertà concreta, o, con altre parole, è qui che si raggiunge la libertà in sé per sé, che è il prodotto di libertà formale (*per sé*, il lato soggettivo) e libertà sostanziale (*in sé*, il lato oggettivo).²⁴ Si tratta del processo - aperto alla contingenza e quindi all'incompletezza - attraverso cui l'agire soggettivo trova realizzazione nelle istituzioni oggettive e, dall'altro lato, queste si realizzano attraverso l'agire degli individui. Il rilievo che Hegel dà all'eticità e al suo lato oggettivo non è assolutamente inteso a sovrastare il soggetto con la sua volontà particolare, bensì a comprendere in modo adeguato la realtà della libertà, evitando una assunzione unilaterale e quindi astratta del lato soggettivo. Allo stesso tempo, però, non esiste *ethos* di per sé, ipostatizzato, esso ha realtà solo incarnato nella multiforme e dinamica esistenza degli individui²⁵. Infatti, al contrario di quanto espresso in alcune interpretazioni statalistiche²⁶ ed olistiche di Hegel -

²³ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; cit., p.454.

²⁴ G. Duso in *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 250 «l'aspetto sostanziale dei rapporti oggettivi e quello dello sviluppo della coscienza e volontà particolari, non hanno una valenza autonoma e una propria realtà, ma sono solo due aspetti della medesima realtà, che solo nell'astrazione dell'intelletto possono essere posti come a sé stanti».

²⁵ §153 e §154 in cui è affermato «Il diritto degli individui alla loro particolarità è parimenti contenuto nella sostanzialità etica, giacché la particolarità è la guisa esteriormente apparente nella quale l'*ethos* esiste».

²⁶ Un caso a parte è quello di Losurdo che in *Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e reazione* e in *Hegel e la libertà dei moderni, Editori Riuniti*, 1992, forte di una comprensione materialistica del discorso e attraverso un'operazione di minuzioso confronto con i testi di intellettuali liberali a cavallo tra XVIII e XIX secolo, vede sì in Hegel un fautore delle ragioni dello stato, uno "statalista", ma con un'accezione positiva e progressiva, come sostenitore delle moderne idee di uguaglianza e libertà della Rivoluzione Francese in chiave prussiana: solo attraverso il potere dello stato e il suo intervento positivo a tutela delle condizioni materiali per il benessere individuale è possibile la libertà concreta, al contrario di quanto prefigurato da quelle dottrine liberali che, vedendo nel Stato piuttosto un pericolo per il perseguimento della libertà individuale, lo limiterebbero al ruolo di arbitro tra gli individui. Questa intenzione liberale di uno "Stato minimo" per Losurdo porterebbe però una parte maggioritaria dei cittadini a godere di una libertà prettamente teorica per via della loro fragilità economica. Per questo motivo Losurdo rovescia l'accusa rivolta allo "statalismo" Hegeliano -di non riconoscere il valore del soggetto e castrare la libertà individuale- contro i liberali, colpevoli di non proteggere l'individuo in quanto tale, ma solo in quanto proprietario benestante, capace in virtù di ciò di esercitare la propria libertà anche in assenza di tutele del collettivo, a discapito della popolazione più povera.

ma comunque ben al di là del dualismo liberale che pone l'arbitrio dei singoli individui come orizzonte della libertà opposto di fronte alla macchina statale che lo limita - non c'è un predominio dell'universale sull'agire degli individui.

È da tenere presente, per evitare di cadere in un fraintendimento frequente del pensiero pratico-politico hegeliano travisato in un senso conformista e di giustificazione dello stato di cose - errore in parte legato ad una non corretta interpretazione della *Wirklichkeit* come mera realtà empirica²⁷ anziché «unità immediata, che si è prodotta, dell'essenza e dell'esistenza»²⁸ - , che la libertà concreta, quindi l'effettiva realizzazione della libertà soggettiva nelle istituzioni oggettive, non è ovvia, bensì è soggetta alle contingenze tipiche di questo livello del sistema. Far sì che ciò avvenga è compito della politica²⁹, quindi del concreto agire degli individui³⁰.

L'eticità nell'epoca moderna, si articola in tre sfere concentriche, presentate in successione da quella più ristretta, la famiglia, passando per la società civile, fino alla più ampia, lo Stato, che rappresenta il culmine ed il concreto realizzarsi della eticità moderna. Famiglia e società civile hanno la loro reale esistenza all'interno dello Stato, come suoi momenti necessari. Le forme della vita etica non hanno realtà prese singolarmente come autonome, ma solo come aspetti costitutivi di un intero.

Le seguenti pagine si focalizzeranno sulle due sezioni di *Società civile e Stato*, dove la corporazione offre la sua duplice prestazione; si presenta nella società civile come istituzione etica -le cui molteplici funzioni saranno oggetto del prossimo capitolo - mentre, per quanto riguarda lo Stato, la corporazione viene ad essere la base di una rappresentanza corporativa e cetuale, che si esprime all'interno di una delle due camere in cui si articola il potere legislativo. Come vedremo, la corporazione è un mezzo necessario per il corretto rapporto delle due sfere: da una parte è lo strumento che reintroduce l'eticità all'interno della società civile, luogo in cui la moderna particolarità individuale si sviluppa, dall'altra attraverso i suoi rappresentanti dà modo alle istanze di questa di realizzarsi nello Stato. Se dunque la corporazione rappresenta un universale per i suoi membri, il cui interesse particolare viene elevato da una pretesa autonomia ed inserito all'interno di un ambiente etico, nei confronti della unità superiore dello Stato politico le molteplici corporazioni attraverso i loro delegati rappresentano il momento della particolarità. Così con il coinvolgimento e, quindi, il riconoscimento delle corporazioni all'interno dell'articolazione statale, acquisiscono realtà

²⁷ Leo Lugarini, Remo Bodei, Manfred Riedel, cit. p. 38.

²⁸ Enciclopedia §142, Anm.

²⁹ L.L. Moland in *A Hegelian Approach to Global Poverty*; in *Hegel and Global Justice*, A. Buchwalter (ed.), *Studies in Global Justice* 10; Springer Science 2012, p. 135 sottolinea come, vista l'imprescindibilità della partecipazione alle istituzioni etiche per la realizzazione dell'individuo, per Hegel questa questo compimento per l'individuo non sia possibile se non ha l'opportunità di essere membro della famiglia, della società civile e dello stato e quindi «*Not structuring society in such a way that individuals have the opportunity to participate in any of these three spheres would be to deny them their rights*».

³⁰ P. Cesaroni, *L'eticità come oggettivarsi dello spirito. A proposito dell'identità di reale e razionale nella filosofia del diritto di Hegel* p. 200.

le istanze particolari provenienti dalla società civile vivificando l'universalità dello Stato: l'intero non esiste senza le sue parti, né ciascuna parte ha realtà estratta dall'intero³¹.

³¹ §302.

2- SOCIETÀ CIVILE E CORPORAZIONE

2.1 LA SOCIETÀ CIVILE NEI LINEAMENTI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

Lo svolgimento della società civile nei *Lineamenti di filosofia del diritto* è suddiviso in tre sezioni:

a) *Il sistema dei bisogni* (*Das System der Bedürfnisse*), che comprende la «mediazione del bisogno e l'appagamento del singolo grazie al suo lavoro e grazie al lavoro e appagamento dei bisogni di tutti gli altri» (§188);

b) *L'amministrazione della giustizia* (*Die Rechtspflege*), che si cura dell'effettività di quella libertà espressa dal diritto astratto e della «protezione della proprietà» (§188);

c) *Polizia e corporazione* (*Polizei und Korporation*) che si occupano della «previdenza contro l'accidentalità» e della «cura dell'interesse particolare come un che di comune» (§188).

L'analisi hegeliana della società civile, compresa come il prodotto storico di una moderna divisione del lavoro - rispondente alla specificazione dei bisogni sociali - innervata di rapporti giuridici e attraversata dall'azione di uno Stato che funge da suo garante e si premura della riduzione degli squilibri generati dal mercato, «rappresenta una soglia argomentativa dalla quale non è dato recedere»³². Hegel è uno dei primi teorici della società civile (*bürgerliche Gesellschaft*)³³ ad occuparsene in maniera sistematica riconoscendola come una delle principali acquisizioni della modernità³⁴ in quanto punto di passaggio necessario per l'estrinsecarsi della singolarità nell'eticità³⁵, nonché per lo sviluppo della libertà di persona e proprietà, momento fondamentale del darsi della libertà moderna.

La società civile rappresenta uno stadio cruciale ed il punto di massima lacerazione per l'eticità (§184), i cui lati costitutivi si trovano qui portati ai rispettivi estremi, arrivando addirittura ad una perdita dell'elemento etico. Infatti, all'interno della società civile il particolare «ha il diritto di svilupparsi da ogni lato», però di fronte ad esso si trova una universalità esterna con il «diritto di mostrarsi come fondamento e forma necessaria, e altresì come la potenza al di sopra di essa» (§184).

³² Chignola, S. (2002). *Per la storia del concetto di società. Note a margine di una recente ricerca internazionale*. «Scienza & Politica», 14(27), p.20.

³³ ivi p.18 «Nell'uso hegeliano, il concetto di *bürgerliche Gesellschaft* viene impiegato a connotare lo spazio di vigenza dell'uomo in quanto uomo privato («bourgeois», e non «citoyen») all'interno di un sistema di rapporti comunque autonomizzati - solo in apparenza, varrebbe la pena di notare - rispetto alla mediazione statale, e per registrare l'inevitabile disarticolazione politica tra famiglia e Stato.»

³⁴ Manfred Riedel, *Filosofia e società in Hegel*; cit. p. 200.

³⁵ K. Vieweg, *Corporate identity. La fondazione logica del concetto di corporazione nella filosofia hegeliana del diritto*; cit., p.61 «rappresenta un punto di passaggio inderogabile nello sviluppo dell'eticità moderna in direzione di uno Stato della libertà».

L'individuo come singolo, che si pretende autonomo, si trova sovrastato da forze in cui non riconosce il proprio agire soggettivo³⁶: il sistema dei bisogni, con le dinamiche economiche del mercato, il diritto con l'operato dell'amministrazione della giustizia e l'azione dall'alto della polizia³⁷ (un discorso a parte tocca invece alla *corporazione*, che, come vedremo nel dettaglio, al contrario reintroduce l'etico all'interno della società civile ed ha un ruolo importante per una fruttuosa integrazione di particolare e universale). Ogni particolare che pretende di porsi come autonomo è costretto a piegarsi ad un universale che lo sovrasta come una potenza esterna. A questo livello l'azione delle individualità si risolve nella emersione continua di una potenza superiore, non un universale etico, ma una necessità estrinseca che dall'esterno regola gli individui. Anche questo tipo di universalità produce, anche spontaneamente, istituzioni, come lo sono il mercato e la *polizia*, ma non istituzioni etiche.³⁸ Questo genere di universalità è qui compresa dall'individuo, se non come ostacolo, come mero mezzo per il raggiungimento del suo benessere, in ciò consiste la «perdita dell'eticità» (§181)³⁹, questa scissione di particolare e universale, è un momento necessario dell'eticità: in qualche modo mostra che anche laddove la particolarità e l'universalità sembrano opporsi, una loro reale separazione non è possibile. L'individuo che crede di agire come autonomo diretto alla particolarità del suo fine, servendosi dell'universale come mezzo, mentre fa ciò, diventa per l'universale del sistema dei bisogni e del lavoro strumento della sua realizzazione.⁴⁰ Uno dei cardini dell'eticità moderna è proprio il suo realizzarsi attraverso il porsi delle soggettività all'interno delle sue strutture.

La società civile è una configurazione storica del vivere comune depoliticizzato tipica della modernità,⁴¹ una configurazione caratterizzata da un orizzonte relazionale largamente determinato dal dato economico-produttivo rivolto al fine della sussistenza individuale e al cui interno si svolgono quelle funzioni un tempo appannaggio della famiglia, che, invece, non riveste più un ruolo di attore legittimo all'interno della vita pubblica. Infatti, la famiglia moderna per Hegel è costituita dal nucleo familiare formato dai coniugi, uniti nel legame etico del matrimonio, e dai figli; questi ultimi ne fanno parte fino al momento in cui si emancipano, essendo in grado di costituire

³⁶ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; cit., p. 457.

³⁷ Ivi p. 458.

³⁸ Ibid.

³⁹ E. Cafagna, *La libertà nel mondo*, cit., p.127 sottolinea efficacemente il carattere ed il valore puramente empirico e contingente di questa universalità, «un'universalità che si fa valere perché l'individuo vi vede soddisfatta la propria singolarità è precisamente l'opposto di quell'universale «in sé e per sé» che definisce l'idea della libertà in quanto avente in se stessa la finalità propria.»

⁴⁰ Ivi a pagina 130 su questo aspetto della società civile afferma «anche se l'individuo ha l'impressione di utilizzare l'unione con gli altri per soddisfare i suoi fini. L'individuo privato a cui l'universale, l'elemento etico, appare come mezzo per soddisfare i suoi interessi, e che solo in ragione di ciò tributa obbedienza a quest'elemento, viene, senza che ne sia consapevole, usato a sua volta come mezzo dall'universale.»

⁴¹ Chignola, S. *Per la storia del concetto di società. Note a margine di una recente ricerca internazionale*. Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine, 14(27) 2002. «Non soltanto la società civile viene riconosciuta come titolare di una storia, ma all'interno di quest'ultima può essere rintracciata la cesura che impedisce l'applicazione, alla moderna condizione umana, dell'antico principio dell'immediata politicità della vita».

una propria famiglia con un proprio patrimonio e dunque entrare a far parte della società civile in prima persona. Dopo questo distacco, non permane alcun legame sostanziale; non si tratta di una stirpe, il legame della famiglia è un sentimento etico, un fatto spirituale, l'*amore*, non un dato naturale come l'affinità di sangue.⁴² In questo modo la persona conta in quanto tale, almeno sulla carta, e non in virtù della sua appartenenza ad una certa famiglia piuttosto che un'altra. Gli individui come singoli, sciolti da vincoli di tipo familiare, perseguendo il proprio interesse ed il proprio benessere trovano, o dovrebbero trovare, i mezzi per il proprio sostentamento nella società civile.

L'organizzazione moderna del lavoro tende a segmentare la popolazione in tre grandi stati (*Stände*) sulla base dei tre principali settori occupazionali, che funzionano come dei «sistemi particolari dei bisogni» (§201). Infatti, simili mestieri comportano abitudini, preoccupazioni e interessi simili che accomunano lo stile di vita degli individui appartenenti ad uno stesso stato e allo stesso tempo lo differenziano da quello degli altri due. Gli individui tendono a formarsi in relazione a quella che è la loro appartenenza di stato, che funziona da matrice di soggettivazione, stringendo relazioni e partecipando ad istituzioni etiche proprie di quella sfera. Il primo stato, lo stato sostanziale, accoglie al suo interno coloro che si occupano dell'agricoltura. Essi hanno il loro «patrimonio nei prodotti naturali di un terreno» (§203) e quindi fanno ancora riferimento ad un mondo, almeno in parte, rurale, la cui istituzione etica di riferimento è ancora la famiglia, ed il mercato, seppur in espansione, non è ancora la forza predominante sulle vite individuali, dominio che, invece, rimane alla natura.

Il secondo stato, lo stato dell'industria, che si occupa di trasformare la materia prima, «deve fare affidamento sul suo lavoro, sulla riflessione e sull'intelletto, così come essenzialmente sulla mediazione con i bisogni e i lavori di altri» (§204). Questo stato si divide poi al suo interno tra chi si occupa dell'artigianato, chi della produzione industriale e chi del commercio. Questo stato è correlato alla moderna organizzazione della produzione, ha a che fare con il lavoro astratto. Soprattutto per quanto riguarda le grandi masse manifatturiere, si compone in gran parte di individui strappati alla campagna e trasferiti nel contesto urbano, e quindi, congiuntamente, privati dei legami familiari ed immessi in quella rete di relazioni, tra cui l'istituzione etica principale - laddove permane - è la corporazione, formatasi all'interno della società civile, che negli appartenenti a questo stato ha il proprio centro vitale. Infine lo stato universale «ha per sua occupazione gli interessi universali della situazione sociale» (§206) ed è formato per lo più dai funzionari statali. L'appartenenza ad uno di questi stati piuttosto che ad un altro è da una parte determinata dalle condizioni di partenza di un individuo e dalle circostanze in cui si trova a muoversi, ma dall'altra è lasciata al libero arbitrio individuale e non preordinata dall'altro, dunque non si tratta di un ordinamento castale «asiatico» in cui dal momento della nascita l'individuo si trova inserito in una casta a cui apparterrà fino alla morte o della rigida divisione della società ideale platonica, in cui il

⁴² §177: «lo scioglimento etico della famiglia consiste nel fatto che i figli educati alla personalità libera, nella maggiore età vengono riconosciuti esser come persone di diritto e come capaci vuoi di avere la propria libertà, vuoi di fondare proprie famiglie [...] una famiglia nella quale essi ormai hanno la loro destinazione sostanziale, di fronte alla quale la loro prima famiglia retrocede come soltanto primo fondamento e punto di partenza, e ancor più l'astratto della stirpe non ha diritti».

momento della soggettività è negato.⁴³ In quei sistemi l'intero si realizza attraverso la particolarità di ogni ceto, al prezzo della negazione della particolarità individuale. Al contrario l'articolazione in ceti prodotta dal sistema dei bisogni, consente la contemporanea affermazione del momento soggettivo ed oggettivo della libertà. Il principio della particolarità espressa nei tre stati vivifica la moderna società civile e, nella realtà etica superiore, questa articolazione del particolare risulterà fondamentale per un'efficiente costituzione interna dello Stato politico, in cui avranno una rilevanza anche quelle cerchie, comunità particolari, che, instaurando un legame tra l'individuo e il ceto cui appartiene, strutturano in maniera specifica il rapporto del singolo verso lo Stato politico.⁴⁴

2.2 SISTEMA DEI BISOGNI E BILDUNG

Hegel, in rapporto alle leggi circa il funzionamento del mercato all'interno della società civile, si confronta con le conoscenze - le più avanzate dell'epoca- della neonata economia politica attraverso la lettura degli economisti classici Smith, Ricardo e Say.⁴⁵ L'utilizzo di questa scienza positiva, che ha origine proprio in questa struttura dell'età moderna, è un elemento che permette di sottolineare l'intento scientifico che sottostà all'opera hegeliana. È attraverso il dialogo con l'economia politica che è possibile intendere come concretamente avvenga il processo di inclusione dell'individuo particolare all'interno di quel sistema di dipendenza onnilaterale che lo costringe, per l'appagamento propri bisogni, ad adeguarsi ad una «forma dell'universalità».⁴⁶ Più che alla formulazione di un modello di politica economica, però, l'analisi del sistema dei bisogni è rivolta allo studio di come il processo di formazione di un individuo sia determinato dal suo inserimento all'interno un insieme sociale. Nel 'sistema dei bisogni', attraverso la relazione di reciproca dipendenza, l'individuo è spinto a «dare alla sua particolarità una riconoscibilità che la rende adeguata a ciò che è valido per tutti». L'elemento unificante di questa sezione sarebbe quindi

⁴³ §206 Anm. «Anche in questo rispetto risalta, in riferimento al principio della particolarità e dell'arbitrio soggettivo, la differenza nella vita politica dell'Oriente e dell'Occidente, e del mondo antico e del moderno. La divisione dell'intero in 'stati' si produce in quelli invero oggettivamente da sé, poiché essa è in sé razionale, ma il principio della particolarità soggettiva non ottiene ivi in pari tempo il suo diritto, poiché per es. l'assegnazione degli individui agli stati' è lasciata ai governanti, come nello stato platonico (de Rep., III, p. 320, ed. Bip., t. VI), o alla mera nascita, come nelle caste indiane. Così non assunta nell'organizzazione dell'intero, e in esso non conciliata, la particolarità soggettiva si mostra perciò come cosa ostile, come corruzione dell'ordinamento sociale, o come sovvertitrice di esso, al modo che negli stati greci e nella repubblica romana, o [...] come interno corrompimento e completa degradazione [...]. Mantenuta invece dall'ordinamento oggettivo, in conformità con esso e in pari tempo nel di lei diritto, la particolarità soggettiva diviene il principio di ogni ravvivo della società civile [...]».

⁴⁴ E. Cafagna, *La libertà nel mondo*, cit., p. 164.

⁴⁵ Anm. §189 Hegel cita esplicitamente l'economia politica, con i suoi alfieri Smith, Say e Ricardo, come scienza propria del sistema dei bisogni.

⁴⁶ E. Cafagna, *La libertà nel mondo*, cit., p. 145.

l'esposizione di come il bisogno singolare si renda adeguato a quella «forma dell'universalità». Quindi sarebbe riduttivo una lettura economicistica di questa sezione.⁴⁷

Ridimensionato al privato il ruolo del legame etico familiare, sciolti i vincoli feudali⁴⁸, nella società civile ciò che lega tra loro i singoli è la loro interdipendenza per l'appagamento dei propri bisogni, quindi delle relazioni accidentali imposte dalla necessità. Il sistema dei bisogni e del lavoro rappresenta l'incastro dinamico attraverso cui i bisogni di ognuno trovano soddisfacimento grazie al lavoro di altri.⁴⁹ Questi bisogni non rispondono più a meri istinti naturali, ma attraverso un processo di acculturamento si sono specificati e moltiplicati. A questa moltiplicazione dei bisogni - resa possibile dalla crescita delle capacità produttive⁵⁰ e quindi dalla minor quantità relativa di manodopera necessariamente impiegata nella produzione di beni essenziali quali il cibo - corrisponde una sempre maggiore astrazione del lavoro verso fini sempre più particolari (§196). Dunque nella società moderna un individuo attraverso il proprio lavoro, con la propria fatica, non produce direttamente i beni necessari a soddisfare i propri bisogni, bensì rende possibile il soddisfacimento di un particolare bisogno altrui, venendo per ciò ricompensato e quindi reso capace di soddisfare i propri bisogni all'interno di un sistema in cui il lavoro ed il soddisfacimento di ciascuno sono legati necessariamente ai bisogni e al lavoro di altri (§198). La sussistenza, quindi, non è più soggetta ai cicli della natura, bensì a quelli del mercato⁵¹. Dunque l'individuo deve riuscire ad inserirsi efficacemente nella rete di mutuo scambio bisogni-lavoro, un universale che funge da mezzo per il raggiungimento di quello che è il suo fine particolare. Per garantirsi la propria sussistenza, gli individui devono determinare «in modo universale il loro sapere, volere e fare», diventando ciascun individuo «un anello della catena di questa connessione» (§187). L'individuo viene così educato dall'universale, dalla necessità del sistema dei bisogni, ad innalzare la propria particolarità a quella forma dell'universalità che rende la propria singolarità, il suo agire e i suoi fini, qualcosa di comprensibile a tutti.⁵² Questo processo di universalizzazione, la *Bildung*, è il nocciolo in cui consiste la verità del sistema del bisogno e della società civile, processo in cui gli individui, agendo a partire dal proprio arbitrio, giungono a riconoscere l'universale etico che è la loro propria natura.⁵³ (§187)

⁴⁷ Ivi p.148.

⁴⁸ D. Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, La scuola di Pitagora, p. 218.

⁴⁹ §199: «In questa dipendenza e reciprocità del lavoro e dell'appagamento dei bisogni, l'egoismo si rovescia nel contributo all'appagamento dei bisogni di tutti gli altri - nella mediazione del particolare ad opera dell'universale come movimento dialettico, così che, mentre ciascuno guadagna, produce e gode per sé, egli con ciò produce e guadagna per il godimento di altri».

⁵⁰ L.L. Moland in *A Hegelian Approach to Global Poverty*; cit., p. 136.

⁵¹ Come evidenzia L.L. Moland ivi p. 136 nell'economia preindustriale, la stabilità del patrimonio familiare è legata all'andamento della natura e quindi il rischio della povertà è principalmente legato a disastri naturali, carestie, contro cui la famiglia allargata cerca di tutelare i propri membri attraverso meccanismi interni di protezione. Diversamente, nella Società Civile, il benessere è legato al commercio, all'andamento dei mercati, di cui l'individuo, se non inserito all'interno di associazioni quali le corporazioni, si trova in totale balia, senza possibilità alcuna di destreggiarsi al loro interno con le sole sue forze.

⁵² E. Cafagna, *La libertà nel mondo*, cit., p. 131.

⁵³ P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, cit., p. 95.

Pur essendo spesso considerato dalla tradizione il primo a descrivere in maniera consapevole la distinzione tra società civile e Stato,⁵⁴ evidenziando la relativa autonomia delle dinamiche dell'economia, del mercato e della produzione rispetto alla guida statale, Hegel supera l'immagine intellettualistica di una separazione, se non addirittura di una contrapposizione, tra lo Stato e la società civile, che non è qualcosa di separato bensì una sua articolazione.⁵⁵ Questo punto segna la differenza tra la posizione hegeliana e quelle dottrine politiche moderne che vedono nella società civile il presupposto per lo Stato.⁵⁶ Infatti la società civile si estende ben oltre l'economia o la sfera dei bisogni, ed è innervata di funzioni statali⁵⁷ - amministrazione della giustizia e polizia - che hanno come fine il benessere dei singoli e garantiscono le condizioni di possibilità affinché si sviluppi un mercato, i contratti abbiano valore vincolante.

Lo Stato moderno, sempre più centralizzato, ha assunto l'onere di farsi carico di molti compiti che, nell'antico regime, erano per lo più lasciati alla libera iniziativa di corpi intermedi e della signoria feudale. Questo accentramento comprende una molteplicità di prestazioni che devono essere erogate dall'intervento governativo in pendant con quella che è l'azione del mercato: dalla creazione delle infrastrutture necessarie al commercio (§235), passando per la gestione dell'ordine pubblico, fino al sostegno degli strati più poveri della popolazione attraverso politiche assistenziali e redistributive. Tutto questo ampio e vario insieme di funzioni è da ascrivere a quella che Hegel indica con il nome di «Polizia» - funzione non etica dello Stato, che sotto la guida dei funzionari statali agisce dall'esterno sulla società allo scopo di consentirne il funzionamento e promuovere il benessere degli individui.

2.3 ELEMENTI DI CRITICITÀ E OPERATO DELLA POLIZIA

Nonostante il ruolo che la moderna società civile svolge nel riconoscimento e nello sviluppo del singolo individuo indipendentemente dalle determinazioni di provenienza, Hegel è profondamente preoccupato dalla propensione della stessa a causare povertà⁵⁸. Il mercato produce sì una grande quantità di ricchezza, ma questa si distribuisce in maniera fortemente diseguale: da una parte si crea

⁵⁴ In realtà, come segnala Cesaroni, sulla scorta di Riedel, in *Governo e costituzione in Hegel, cit.*, p.93, il primo ad operare la distinzione tra società civile e Stato non è Hegel, bensì August Ludwig Schlözer, con l'intento di trovare un argine teorico al potere del sovrano scindendo la precedentemente unitaria categoria di *societas civilis* in *societas civilis* e *societas civilis cum Imperio*. Proprio perché non presenta questo compito di limitazione del potere assoluto dello Stato, la comprensione di Hegel della società civile, in virtù della sua concezione generale dello Stato e della sovranità, segna una svolta originale nella tradizionale trattazione dell'argomento.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Un interessante stimolo che può essere indiretto supporto della tesi hegeliana, di una società civile che necessità come sua condizione di possibilità di un potere statale, che potrebbe apparire contraria al senso comune a riguardo, può essere il saggio di Paola Rudan *La natura artificiale e la storia genetica del capitale. Marx e la moderna teoria della colonizzazione* contenuto in *Global Marx Storia e critica del movimento sociale nel mercato mondiale, Meltemi*, sulla non naturalità delle condizioni di accumulazione originaria in relazione all'occupazione e all'acquisizione dei terreni dell'America Settentrionale.

⁵⁷ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel, cit.* p. 162.

⁵⁸ L. L. Moland, *A Hegelian Approach to Global Poverty; cit.*, p. 137.

un benessere materiale eccessivo, il lusso, mentre dall'altra viene negata la possibilità di partecipare al «patrimonio generale»⁵⁹ (§237).

Il sistema dei bisogni e del lavoro, infatti, nel suo funzionamento, tende a creare continuamente degli squilibri nella «possibilità di partecipare al patrimonio generale» (§200) da parte degli individui. Se questa disuguaglianza entro una certa misura è inevitabilmente connaturata al libero sviluppo della particolarità, oltrepassato un certo limite, minaccia seriamente e - nell'estremo della povertà - annulla la libertà concreta degli individui⁶⁰. Dal momento che la libertà è la «pietra angolare» della sua filosofia, ma che essa non può esistere in una situazione di miseria, la questione della povertà è una sfida molto rilevante all'interno del sistema hegeliano⁶¹.

Uno dei meriti di Hegel è quello di aver inteso il carattere sociale della povertà, rifiutandosi di imputare al povero - pratica assai diffusa oggi come allora - la colpa della sua condizione in virtù di una presunta pigrizia o inettitudine⁶², e aver messo invece in dubbio la presunta armonia tra il merito e la collocazione dell'individuo nella società⁶³. L'inserimento di un lavoratore nel mercato dipende dalla sua capacità di soddisfare l'arbitrario desiderio di qualcun altro ed è proprio questa sempre crescente astrazione e moltiplicazione di volizioni materiali a rendere sempre più esteso, complesso e fragile il mercato del lavoro, che si trova nella condizione di doversi riconfigurare di pari passo con il loro mutare⁶⁴. Inoltre, visto che la sussistenza è legata non più direttamente all'andamento della natura, ma a quello del mercato e all'organizzazione della società, l'indigenza, che già e maggiormente esisteva in epoca pre-moderna, acquista la forma non di una tragedia ma di un'ingiustizia commessa ai danni di una classe⁶⁵. Va rilevato che anche in questo caso Hegel è estraneo a qualsiasi tendenza nostalgica e, come in generale in tutto il resto dei *Lineamenti*, anche laddove mette in evidenza criticità del sistema produttivo moderno, non è mai una critica volta ad

⁵⁹ Cafagna in *Hegel e la libertà nel mondo*, cit., p. 159 individua nel concetto di *Nationalvermögen* al §199 declinato sotto forma di *allgemeine Vermögen* (patrimonio generale), che traduce l'inglese «*general Stock of Society*», una delle maggiori influenze di Smith. Ciò consiste nel fatto che «La produttività del lavoro di ognuno contribuisce ad aumentare il valore di quella 'riserva' di patrimonio che riguarda l'intera società, incrementando in questo modo la ricchezza effettiva di tutta la nazione: anche se ognuno lavora per sé, il suo stesso interesse soddisfatto contribuisce alla crescente soddisfazione dell'altrui benessere. Questo non significa affatto che tutti ne beneficino o che questo patrimonio non possa essere sottoposto [...] a gravi squilibri che interrompano il circolo virtuoso ricchezza individuale-ricchezza nazionale. [...] la particolarità di ognuno, il suo benessere, i suoi bisogni, i suoi interessi, dipendono dal patrimonio della nazione in un duplice senso: il lavoro produttivo di ognuno aumenta il valore di quel patrimonio generale e il valore del patrimonio di ognuno è aumentato dal valore complessivo della ricchezza nazionale».

⁶⁰ Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p.310.

⁶¹ L. L. Moland, *A Hegelian Approach to Global Poverty*; cit., p.132.

⁶² Anderson, Joel 2001 *Hegel's Implicit View on How to Solve the Problem of Poverty: The Responsible Consumer and the Return of the Ethical to Civil Society*, in B. Williams (ed.), *Beyond Liberalism and Communitarianism: Studies in Hegel's Philosophy of Right*, New York, NY: State University Press of New York, 7 «Because of their dependence on markets, it is a matter of luck [Zufälligkeit] whether even hard-working individuals can earn a living in civil society.».

⁶³ Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p. 310

⁶⁴ Anderson, Joel 2001 *Hegel's Implicit View on How to Solve the Problem of Poverty: The Responsible Consumer and the Return of the Ethical to Civil Society*, cit. p.7.

⁶⁵ Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p. 312.

affermare la superiorità di valori e metodi passati, ma ad una comprensione concettuale adeguata della realtà presente⁶⁶.

Nel paragrafo che apre la sezione su *Polizia e corporazione*, Hegel sottolinea che «nel sistema dei bisogni la sussistenza e il benessere di ogni singolo è come una *possibilità*»: l'amministrazione della giustizia si occupa di cancellare la lesione di proprietà e personalità, mentre la realtà del diritto del particolare non solo impone «che siano tolte le accidentalità» che minacciano la persona e la proprietà e che sia «attuata la sicurezza indisturbata della persona e della proprietà» ma richiede anche «la sicurezza della sussistenza e del benessere dei singoli», quindi che «il benessere particolare sia realizzato e trattato come diritto» (§230)⁶⁷. Dunque, Hegel al fine del diritto tipicamente riconosciuto dal liberalismo di garantire la tranquilla sicurezza della persona e della proprietà, affianca la necessità di una positiva messa in sicurezza della sussistenza e del benessere del singolo e cioè del benessere particolare⁶⁸.

Il veloce e improvviso rivolgimento dei cicli economici rende impossibile non solo per l'individuo ma anche per gli interventi della polizia in favore dell'occupazione tenere il passo dei mutamenti del mercato. Si innescano, per via della accresciuta efficacia produttiva dovuta ad una sempre maggiore meccanizzazione del lavoro e a causa del variare dei consumi sempre più specifici, delle crisi di sovrapproduzione, che comportano il fallimento di aziende, licenziamenti e, quindi, la caduta in povertà dei lavoratori. Questi ultimi si trovano estromessi dal sistema dei bisogni, senza possibilità di accesso al patrimonio collettivo e quindi privati delle condizioni necessarie per una piena partecipazione alla società civile e al riconoscimento individuale che essa offre. In questo modo i poveri non godono dei benefici materiali e spirituali offerti dalla società civile e quindi non possono disporre dei mezzi necessari per la loro realizzazione individuale (§241). Per questo rispettare il diritto negativo degli individui che li tutela dal danneggiamento della loro proprietà e della loro vita non è abbastanza, occorre mettere in campo gli strumenti necessari per il rispetto del loro diritto positivo alle condizioni necessarie per la loro esistenza all'interno della società⁶⁹. Poiché l'essere umano ha il proprio orizzonte in quella seconda natura che è lo spirito, a costituire la povertà non è tanto la mancanza di mezzi essenziali alla vita fisiologica (a cui, con i potenti strumenti della società industrializzata, sarebbe piuttosto semplice supplire), ma l'impossibilità di soddisfare bisogni che

⁶⁶ D. Losurdo, *Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e reazione*, cit., p.424 «la lucida individuazione degli squilibri e delle sofferenze che caratterizzano il mondo economico borghese non scade mai nel sospiro nostalgico e nella predica moralistica».

⁶⁷ A questo proposito Losurdo in *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p.382 enfatizza l'impegno di Hegel nel sostenere l'affermazione di un diritto al sostegno attivo del benessere individuale da parte dello Stato, vedendo nell'operare poliziesco i vagiti del *welfare state*. La garanzia delle condizioni di sussistenza materiale è infatti ritenuta imprescindibile per l'ottenimento di quella libertà concreta, che una delle maggiori conquiste hegeliane, supera un'affermazione astratta di uguaglianza e libertà, che, lasciata in balia dell'autoregolazione del mercato, vale per tutti solo sulla carta. Va però ricordato il giudizio ambivalente di Hegel sulla Polizia, che pur svolgendo un ruolo fondamentale, rimane un universale esterno per l'individuo, ovvero un'istituzione non etica, e la sua azione costitutivamente limitata.

⁶⁸ D. Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, La scuola di Pitagora editrice, p. 309-314.

⁶⁹ L. L. Moland, *A Hegelian Approach to Global Poverty*; in *Hegel and Global Justice*, A. Buchwalter (ed.), *Studies in Global Justice* 10; Springer Science 2012, p. 138.

sono prodotto della cultura e, di conseguenza, l'esclusione degli individui dalla società. La povertà non è stabilita da una soglia assoluta, è invece una condizione relativa, in cui gli individui sono provvisti di bisogni sociali, ma gli è tolta la possibilità di partecipare ai mezzi sociali della loro soddisfazione (§241).

Per poi comprendere la necessità e la specificità della corporazione, è necessario soffermarsi, per quanto riguarda la polizia, soprattutto sull'impegno rivolto alla gestione degli effetti collaterali del sistema dei bisogni e del lavoro: è possibile vedere, nell'intervento della polizia volto a limitare gli effetti negativi dell'azione del mercato sull'individuo, una prima realizzazione del *welfare state*, l'affermazione del diritto al benessere materiale di tutti al di sopra del diritto alla libertà arbitraria del guadagno di alcuni. Questo elemento è in qualche modo presente⁷⁰, ma deve essere tenuto in considerazione il limite intrinseco all'azione di polizia sottolineato da Hegel: questa infatti, similmente a quanto fa il mercato, agisce sull'individuo come una oggettività esterna, simile a quella naturale, che non viene in alcun modo compenetrata dalla soggettività con la sua volontà⁷¹. Dunque, pur essendo riconosciuta, dal momento che garantisce la sussistenza ed il benessere materiale del singolo, come un momento necessario nell'articolazione dello stato moderno, essa non è sufficiente per la realizzazione individuale nell'universale dello Stato.

Lo Stato non può eliminare il sistema dei bisogni e del lavoro cercando di ridurre alla radice le cause della povertà con la gestione in prima persona della totalità della produzione attraverso la realizzazione di grandi opere e il controllo su pressoché l'intera attività industriale, poiché ciò non si confà all'intero funzionamento della società civile nonché della eticità moderna (Anm. §236⁷²). L'azione regolatrice della polizia è rivolta a correggere il funzionamento difettoso del sistema dei bisogni, con possibili differenti gradi di intensità: può attuare, attraverso la leva fiscale, delle politiche di redistribuzione del reddito, imponendo una tassazione fortemente progressiva - Hegel guarda con sospetto a tale soluzione, vedendovi una sorta di elemosina di Stato e la negazione di quella *Bildung* individuale sviluppata attraverso la mediazione del lavoro - e, anche se attraverso gli introiti fiscali fosse finanziata la creazione di posti lavoro nell'industria, ciò rischierebbe di alimentare i cicli di sovrapproduzione, spostando solamente il problema (§245)⁷³; al contrario può limitarsi a correzioni minimali dell'economia, lasciando il compito della cura della crescente massa di poveri al libero arbitrio della carità privata per quanto anche questa non possa essere la soluzione del problema, giacché gli esclusi dal sistema dei bisogni e del lavoro non verrebbero "solo" messi in una condizione di inferiorità e di dipendenza, vedendo lesa la loro dignità personale, ma ne sarebbe

⁷⁰ D. Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, cit.,.

⁷¹ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione*. cit., pp. 458-459.

⁷² Anm. §236 «Di contro alla libertà dell'industria e del commercio nella società civile l'altro estremo è la provvidenza così come la determinazione del lavoro di tutti da parte dell'organizzazione pubblica».

⁷³ §245: «Se alla classe più ricca viene imposto il carico diretto [...] per mantenere la massa che si avvia alla povertà nella situazione del suo ordinario modo di vita, in tal caso la sussistenza dei bisognosi verrebbe assicurata senza essere mediata dal lavoro - ciò sarebbe contro il principio della società civile e del sentimento degli individui facenti parte di essa intorno alla loro autonomia e al loro onore - oppure se essa venisse mediata dal lavoro [...] verrebbe accresciuto il volume delle produzioni, nella cui sovrabbondanza e nella mancanza di proporzionati consumatori consiste precisamente il male».

compromessa addirittura la sussistenza materiale. Ognuna di queste risposte contiene dei limiti che appaiono ad Hegel insuperabili e che quindi pur essendo di volta in volta, a seconda dei contesti, applicabili, nessuna è di per sé risolutiva del problema della povertà nella società moderna. Tra la rigida organizzazione statale del lavoro, a cui è qui associato il tanto eloquente quanto poco lusinghiero esempio della costruzione delle piramidi egizie (Anm. §236), ed il *laissez faire* più sfrenato, con le sue conseguenze drammatiche di insicurezza economica, ci sono un'infinita gamma di soluzioni intermedie, che certamente Hegel predilige. In ogni caso, alla fine del §245 il filosofo sembra arrendersi alla inarrestabile insorgenza della diseguaglianza e quindi della povertà all'interno della società civile. Sottotraccia, però, sembra essere proposto uno strumento utile, se non a fermare questa tendenza del mercato, quantomeno a contenere i danni che provoca: questa possibile soluzione è la corporazione, che, al contrario dei tentativi sopra illustrati, innervata dall'azione della soggettività, riesce a limitare in maniera dinamica il disagio economico e sociale dei suoi membri. Hegel usa il concetto di «plebe» (*Pöbel*)⁷⁴ per indicare, trattando in maniera originale la questione⁷⁵, quella «grande massa» che, decaduta al di sotto di un certo livello di sussistenza, perde il «sentimento del diritto, della rettitudine e dell'onore di sussistere mediante propria attività e lavoro» (§244). La povertà però non ha una corrispondenza immediata nella plebe, che infatti non è connotata tanto da una certa situazione economica quanto dal suo atteggiamento verso l'universale, ma certamente l'indigenza produce plebe. L'esclusione del povero dal sistema dei bisogni, che stride con la sua consapevolezza di sé come essere libero, comporta il montare di una forte indignazione. La mancata realizzazione dei suoi diritti, del riconoscimento della sua libertà concreta, lo porta ad osteggiare la società e lo Stato e a non riuscire più in alcun modo a vedere nell'universale un qualcosa di non ostile⁷⁶. Ma, se per gli indigenti questo è un atteggiamento indotto loro malgrado dalle condizioni materiali in cui si trovano, essi non sono i soli a far parte di quella moltitudine che forma la plebe. Infatti, si dà il caso che anche individui benestanti, che pretendono nella loro azione di essere completamente indipendenti, si alienino dalle relazioni etiche e percepiscano qualsiasi universale come una forza coercitiva esterna che necessariamente, con il suo

⁷⁴ La questione della plebe (*Pöbel*) meriterebbe, per importanza, di essere trattata in un capitolo a parte, ma è in questo contesto necessario limitarsi ad una sua minima presentazione, utile a comprendere uno dei fronti su cui agisce la corporazione (§244).

⁷⁵ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p.194, evidenzia l'originalità della trattazione hegeliana del nesso polizia-plebe-corporazione: «...toccando il problema del *Pöbel*, Hegel si occupava di una questione la quale non aveva trattazione diffusa nelle opere di economia politica classica. La tematizzazione dei problemi legati ai processi di sovrapproduzione e di sovrappopolazione si ritrova certo, ad esempio, tanto in Ricardo quanto in Say. Ma in nessuno di questi autori quello del *Pöbel* è trattato come un problema difficile da risolversi con i soli mezzi della produzione, né, soprattutto, si ritrova in essi il nesso che Hegel qui instaura tra plebe e Polizia.» Ancora ivi p.205 «Nell'opera hegeliana, il passaggio dalla Polizia alle corporazioni è segnato dalla considerazione dei problemi legati alla crescita della plebe e all'inedito sviluppo economico che ne è causa, i quali rendono difficile riportarne la trattazione al quadro economico e sociale da quegli esempi presupposto. L'unione delle corporazioni alla polizia va colta come un tratto specifico della teoria hegeliana della società civile che non può in alcun modo presentarsi come la riproposizione di esterne influenze».

⁷⁶ P. Bojanic, *How to be together beyond corporation and firm? Hegel at the «end of Capitalism»*; cit. p.575

intervento, qualsiasi esso sia, giunge a ledere la libertà del singolo. Una delle funzioni delle corporazioni è proprio quella di limitare l'insorgenza di questo tipo di plebe, permettendo che l'agire individuale del singolo che persegue il proprio fine sia inserito all'interno di un'istituzione etica e che, dunque, pur nella prosecuzione del proprio interesse, percepisca la legittimità di un universale di cui si rende partecipe.⁷⁷ Infatti, come scritto sopra, qualsiasi particolare che pretenda di porsi come autonomo, invece che come parte di un intero, non può che trovarsi di fronte un universale non etico che lo sovrasta e lo regola, che sia il mercato o la polizia e si preclude la partecipazione ad un universalità superiore. L'opposizione tra plebe e polizia in realtà implica un legame tra le due, infatti, l'oggetto designato dell'azione poliziesca è proprio la moltitudine informe priva di istituzioni etiche, non agisce su comunità particolari, ma sull'intera massa di individui nel loro isolamento.⁷⁸ Dall'altra parte questa massa nella sua estraniamento, nella privazione di istituzioni etiche in cui è gettata dalla società civile da cui è inglobata ed esclusa allo stesso tempo, non può che rapportarsi in maniera conflittuale con l'universale, che trova solo nella forma dell'eternità di mercato e polizia, il cui operato può solamente essere subito.⁷⁹ Questo forse è uno dei punti di maggiore scissione di particolare e universale, dove in maniera più problematica ha luogo quella perdita dell'etico interna alla società civile.

Il sistema dei bisogni origina per la società moderna delle nuove criticità di carattere economico ed etico, ma queste due aspetti problematici sono costantemente congiunti e, quindi, non è possibile risolverli adeguatamente come separati, come cerca di fare la polizia, che infatti riesce solo a stemperare il disagio economico, lasciando però dilagare quello etico. Quell'insieme di funzioni pubbliche che costituisce l'operato poliziesco è pianificato da funzionari governativi sulla base di competenze scientifico politiche e fondamentalmente slegato dalla volontà dei membri della società. Per Hegel questo tipo di istituzioni burocratiche sono inefficaci a causa della loro esternalità.⁸⁰ Infatti, vista l'importanza del sistema dei bisogni e del lavoro per la formazione soggettiva degli individui, un'economia rigidamente direzionata dall'alto non può essere la soluzione definitiva per il contrasto alla povertà, che non può essere eliminata solo attraverso l'intervento di un universale che si impone dall'esterno. È invece nelle corporazioni, una istituzione intermedia più interna,⁸¹ che Hegel sembra vedere la possibilità di uno strumento efficace sia contro il dilagare di lusso e miseria, sia contro la crescente atomizzazione della società. Presentata in coppia con l'azione di polizia, pur nella affinità di scopo - il benessere dei singoli - si distingue da quella nei metodi: dà alla particolarità la possibilità di svilupparsi pienamente all'interno di un universale etico, in cui l'individuo ha la possibilità di non essere inteso come isolato, bensì riconosciuto parte

⁷⁷ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; cit. p.459.

⁷⁸ §249 «La prevenzione di polizia realizza e mantiene anzitutto l'universale che è contenuto nella particolarità della società civile, nella forma di un esterno ordinamento e apparato per la protezione e sicurezza delle masse di particolari fini e interessi».

⁷⁹ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; cit., p.459.

⁸⁰ Anderson, Joel 2001 *Hegel's Implicit View on How to Solve the Problem of Poverty: The Responsible Consumer and the Return of the Ethical to Civil Society*. cit. p.9.

⁸¹ Ivi p.10.

di un intero.⁸² È attraverso il processo che avviene all'interno di questa istituzione che «l'ethos ritorna nella società civile come un che di immanente» (§249).

2.4 LA CORPORAZIONE NELLA SOCIETÀ CIVILE

Se in precedenza si è solamente fatto allusione a quello che può essere il ruolo della corporazione, adesso è il momento di vedere nello specifico, in riferimento ai paragrafi conclusivi della seconda parte dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, come Hegel abbia inteso il funzionamento di questa istituzione all'interno della società civile. Occorre innanzitutto osservare alcune specificazioni circa l'ampiezza e l'ambiguità del concetto di corporazione, per la cui determinazione precisa sarà però necessaria la descrizione delle concrete funzioni che sono ad essa attribuite nello scritto hegeliano⁸³. Come detto nell'introduzione, per Hegel il compito della filosofia politica non consiste nella formulazione razionale di uno stato che funga da ideale normativo, né può dirsi assolto attraverso la semplice registrazione del mero dato empirico, bensì essa ha la sua ragione d'essere nella piena comprensione della *realtà* della Stato e di ciò che al suo interno lo costituisce. Quindi, come è lecito attendersi, anche per quanto riguarda la corporazione la sua trattazione risponde a questo stesso intento e criterio metodologico. Infatti essa non è frutto della libera invenzione del filosofo⁸⁴, ma allo stesso modo non si tratta neanche della semplice descrizione del funzionamento di quella istituzione nella Prussia di inizio XVIII secolo, bensì di qualcosa di ulteriore ad entrambe. Occorre quindi adoperarsi per comprendere il significato specifico della corporazione hegeliana: la corporazione «era ben radicata nella realtà costituzionale tedesca del tempo»⁸⁵, come testimonia anche l'occorrenza proprio del termine *Korporation* al *sesto titolo*⁸⁶ della *seconda parte* del *Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten*, il codice civile prussiano promulgato nel 1794 per volere del sovrano Federico Guglielmo II. Nel codice questo lemma veicola un valore semantico molto ampio che comprende tutte quelle associazioni di cittadini uniti in maniera stabile dalla prosecuzione di un fine comune, quindi indica le comunità territoriali di varia entità, le Gilde dei commercianti e degli artisti, le arti degli artigiani (*Zünfte*), le università ed anche le comunità confessionali riconosciute dallo Stato, nonché le loro emanazioni inferiori, come abbazie e

⁸² E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p. 220.

⁸³ Ivi p. 205 «Sulla natura giuridica di queste «associazioni» non vengono dati da Hegel particolari dettagli, mentre maggiore attenzione è dedicata, nella parte finale della 'società civile', all'elencazione delle loro attività».

⁸⁴ P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, cit., p.98.

⁸⁵ Ibidem.

⁸⁶ Non solo appare il termine corporazione, ma è proprio il centro focale del capitolo, che infatti è intitolato *delle società in generale, e delle corporazioni e delle comunità in generale (Von Gesellschaften überhaupt, und von Korporationen und Gemeinen infonderheit)*.

monasteri⁸⁷. Questa accezione ampia è conservata all'interno dell'opera hegeliana⁸⁸, soprattutto in relazione alla costituzione dello Stato politico, ma non senza oscillazioni di significato, infatti, per quanto riguarda la corporazione all'interno della società civile, sembra prevalere un uso più circoscritto -ma comunque piuttosto sfumato- in riferimento alle corporazioni di mestiere di vario tipo. Se dunque in generale il significato di *Korporation* per Hegel indica quell'insieme molto vasto di associazioni di vario tipo⁸⁹, nello specifico del discorso sulla corporazione nella società civile, tra le varie associazioni comprese nel termine, sembra fare riferimento a quella i cui membri sono accomunati dal mestiere⁹⁰. Ciononostante, va però tenuto presente che l'utilizzo dello specifico termine *Korporation* nel linguaggio comune, al contrario che in quello giuridico dell'*Allgemeines Landrecht*, era pressoché inesistente⁹¹. La scelta terminologica sarebbe ricaduta su *Korporation*, oltre che per la sua presenza già attestata nel lessico giuridico tedesco, anche per la sua vicinanza al corrispettivo termine inglese (*corporation*) con cui Hegel avrebbe acquisito familiarità attraverso la lettura di inerenti articoli di giornale e saggi di materia economica e sociale in quella lingua⁹². Al suo posto, per indicare l'associazione di mestiere, nella Germania dell'epoca era ben più frequente l'uso di *Zunft*, che però Hegel evita di utilizzare, per segnare con maggiore nettezza la discontinuità che sussiste tra la corporazione per come si configura nei *Lineamenti* e l'analogo istituto feudale, col quale, pur avendo in qualche modo in esso la propria genesi storica, non deve essere identificata⁹³. Hegel, infatti, intende rilanciare un'istituzione in declino - già dismessa in Francia, Inghilterra ed Italia⁹⁴ - che, pur affondando le proprie radici nella frammentazione del potere tipica dell'orizzonte istituzionale medievale, è ritenuta essere, attualizzata e rivitalizzata, un'articolazione fondamentale della costituzione dello Stato moderno. Nondimeno, la proposta hegeliana presenta alcune caratteristiche comuni con l'istituto medievale, ma anche differenze sostanziali⁹⁵: sono accomunate dal fatto che entrambe sono volte ad assicurare il benessere dei loro membri, si perpetuano ammettendo i membri potenziali al proprio interno formando loro al proprio specifico lavoro,

⁸⁷ Ivi p.10.

⁸⁸ P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, cit., p.99.

⁸⁹ Lo dimostra in maniera abbastanza inequivocabile il §270, in cui attraverso un lungo excursus Hegel delinea il rapporto tra lo stato e le comunità religiose, che sono indicate con il termine *Korporation*.

⁹⁰ K. K. Sata, *Re-modelling the guild system: corporativism in Hegel's philosophy of right*; in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai*, LV, 1, 2010, p. 8.

⁹¹ P. Bojanic, *How to be together beyond corporation and firm? Hegel at the «end of Capitalism»*; cit., p. 570.

⁹² Ivi p. 570 «*What is a corporation and from where does Hegel take the term Korporation? The first, probably most accurate answer would be from English newspapers Hegel reads, as well as some books by an English economist. For Hegel, Korporation ought first be understood as an English thing. At the same time, Hegel's ambition is to reconstruct the English ban on corporations [...] the concept of Korporation was chosen because it best suits all these various languages Hegel reads*».

⁹³ K. K. Sata, *Re-modelling the guild system: corporativism in Hegel's philosophy of right*; cit., p.8.

⁹⁴ P. Bojanic, *How to be together beyond corporation and firm? Hegel at the «end of Capitalism»*; cit., p.570 «*he speaks of corporations as on the wane, in crisis, of uncertain future, all the while imploring on their behalf*».

⁹⁵ Qui si trova solamente una sinossi di affinità e divergenze prodromica dell'effettiva presentazione delle caratteristiche attraverso cui queste si esplicano concretamente, che è invece rimandata ai paragrafi successivi.

hanno il potere di prendere decisioni riguardo la loro organizzazione interna e i loro fini specifici (§252). Allo stesso tempo sono decisamente distinte dal fatto che le corporazioni così come intese da Hegel, a differenza di quelle medievali, consentono la libera scelta di vocazione dei loro membri - il contrario sarebbe contrastante con quel libero sviluppo della soggettività tipico della modernità almeno quanto la ripartizione statale del lavoro - e l'appartenenza ad esse non è resa un privilegio di stirpe, ma è vincolata unicamente dalle capacità professionali dell'individuo e dalla richiesta esercitata dal mercato. Soprattutto - questo si vedrà in relazione allo Stato politico - esse necessitano del riconoscimento e della supervisione dello Stato⁹⁶, intero di cui sono parti costitutive e non avversarie.

L'avvento della società civile ha comportato la lacerazione ed il superamento dei rapporti etici che caratterizzavano le precedenti configurazioni della vita pubblica, ponendo al loro posto come fondamentale la figura dell'individuo atomizzato, che però, ben lungi dall'essere effettivamente isolato, tende a stringere all'interno di questa società nuove relazioni, tendenzialmente di carattere economico, comunque generalmente rivolte alla soddisfazione dei suoi fini particolari. Se questa trama di relazioni non è concretizzata all'interno di nuove istituzioni etiche, quali la corporazione, l'individuo si ritrova effettivamente isolato sul piano etico, senza nemmeno più il legame immediato della famiglia, ma, inserito e sopraffatto da tutti quei rapporti che nel loro insieme formano il mercato, si trova costretto da vincoli oggettivi che prendono la forma di universalità esterne impermeabili alla volontà soggettiva⁹⁷. Questa atomizzazione, anticamera del *Pöbel*, è un rischio incombente soprattutto per il secondo *Stand*, il lato mobile della società, l'industria⁹⁸, che vede gli individui muoversi ciascuno per il proprio fine nella società civile, senza essere parte concreta di un insieme e che «è essenzialmente diretto al particolare» ed ha come propria istituzione la corporazione (§250). . Infatti, il primo stato mantiene ancora il proprio radicamento etico nella immediata naturalità della famiglia, mentre i funzionari statali hanno – o dovrebbero avere- già nel loro intento particolare l'interesse della suprema istituzione etica che è lo Stato. Con il ridimensionamento della famiglia naturale alla vita privata e affettiva, le funzioni precedentemente svolte da quella devono essere assorbite dall'istituzione etica propria della moderna società civile⁹⁹, la corporazione, che si ritrova ad essere per i suoi membri «come una seconda famiglia» (§252)¹⁰⁰. È responsabile dunque del benessere dei propri membri e viceversa, questi, perseguendo il proprio

⁹⁶ K. K. Sata, *Re-modelling the guild system: corporativism in Hegel's philosophy of right*; cit., p.8 che si occupa proprio di esaminare il rapporto tra la corporazione hegeliana e «the feudal guilds».

⁹⁷ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; cit., p. 457.

⁹⁸ In pratica include tutta quella parte di popolazione che non appartiene al mondo dell'agricoltura, proprietari terrieri inclusi, né ha la propria occupazione all'interno dell'apparato amministrativo e dei pubblici uffici.

⁹⁹ Nel §238 viene illustrato il superamento del legame familiare «[...] la società civile strappa l'individuo a questo legame, estrania i membri di esso l'uno all'altro e li riconosce come persone autonome; [...] Così l'individuo è divenuto figlio della società civile, la quale altrettanto ha pretese verso di lui, quanto egli ha diritti verso di lei».

¹⁰⁰ K. K. Sata, *Re-modelling the guild system: corporativism in Hegel's philosophy of right*; cit., p.10.

interesse contribuiscono ad assicurare il benessere degli altri membri, attraverso un sistema di contribuzione interno, volto alla creazione di un patrimonio comune. Questo patrimonio è impiegato per garantire il benessere dei membri, assicurando la sussistenza anche a coloro che di volta in volta sono estromessi dal mercato e che si troverebbero altrimenti in miseria. Un aiuto economico di questo tipo non è gravato dal carattere «ingiustamente umiliante»¹⁰¹ legato al sussidio elargito dalla polizia, poiché alla solidarietà interna alla corporazione sottostà un legame etico tra i membri, nonché un principio di reciprocità almeno potenziale. L'intervento delle corporazioni è sì complementare a quello di polizia, ma va inquadrato anche in relazione alla questione della determinazione dell'ethos specifico del secondo ceto. L'istituzione di questo patrimonio della corporazione, con la base stabile che essa assicura ai suoi membri e alle loro famiglie (§253), e con cui contrasta la povertà e l'arricchimento illimitato dei suoi membri, è fondamentale nello stabilire un'etica propria del secondo *Stand* distinta da quella degli altri due. Attraverso la gestione di questo patrimonio collettivo si delinea un 'bene comune' in riferimento al quale la cura degli interessi si trasformi in legame etico. Il coinvolgimento di ogni membro in questo patrimonio è duplice: egli lavora e produce per il suo fine e, così facendo, accresce il patrimonio della corporazione e, allo stesso tempo, beneficia del fatto che la sua associazione prosperi perché su di essa si fonda la stabilità del suo stesso patrimonio individuale (§251). L'individuo membro di una corporazione smette così di essere inteso ed intendersi come isolato, venendo riconosciuto parte di un intero, del cui bene è interessato e in cui quindi trova «il suo onore» (§253)¹⁰². Il ruolo delle corporazioni però non si esaurisce nell'essere all'interno della società civile strumento di contrasto alla povertà, alla crescente atomizzazione e alla formazione della plebe. Esse sono di particolare importanza anche per quanto riguarda il diritto statale interno¹⁰³. Infatti, per Hegel, è l'inclusione di queste istituzioni all'interno dell'organizzazione dello Stato politico attraverso spazi di rappresentanza cetuale a rendere possibile una reale partecipazione soggettiva agli affari universali dello Stato.

¹⁰¹ Anm. §253 «Nella corporazione l'aiuto che la povertà riceve perde il suo carattere accidentale, così come il suo carattere ingiustamente umiliante» allo stesso modo, la ricchezza che alcuni dei membri di maggior successo potrebbero accumulare, non comporta invidia, poiché in parte contribuisce all'incremento del patrimonio comune della corporazione.

¹⁰² E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p.220.

¹⁰³ Ivi p.267.

3- STATO E CORPORAZIONE

3.1 LO STATO NEI LINEAMENTI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

La trattazione dello Stato nei *Lineamenti* consta di tre parti: a) *Il diritto statale interno* b) *Il diritto statale esterno* c) *La storia del mondo*. Dato l'oggetto d'interesse del presente lavoro, una presentazione di quanto espresso da Hegel nella prima parte, quella in cui è descritta l'articolazione interna dello Stato, è sufficiente al fine di esaminare il ruolo fondamentale che in essa svolge la corporazione.

Per evitare fraintendimenti è importante inquadrare i termini della questione secondo i peculiari significati che assumono nel contesto hegeliano della filosofia del diritto. Partendo dal concetto di Stato, occorre notare una significativa determinazione che lo stesso Hegel esplicitamente mette subito in chiaro, distinguendosi nettamente dalla concezione tipica del contrattualismo: il fine dello Stato non deve essere confuso con quello della società civile, esso non consiste «nella sicurezza e nella protezione della proprietà e della libertà personale», in tal caso «l'interesse degli individui come tali» sarebbe lo scopo ultimo «per il quale essi sono uniti» (§258 Anm.) e quindi l'appartenere o meno allo Stato sarebbe «qualcosa che dipende dal proprio piacimento» (Ivi). Infatti, indipendentemente da quelli che possono essere i motivi storici della sua genesi, lo Stato, sostiene Hegel in contrasto con la tradizione contrattualista, non può essere ridotto ad unione di individui finalizzata alla tutela dei propri interessi privati, a mera soluzione contingente di problematiche legate alla convivenza sociale¹⁰⁴. Lo Stato, infatti, esercita un ruolo del tutto diverso, esso è «l'operatore storico della traduzione nella 'realtà' della libertà propria del mondo moderno»¹⁰⁵. Infatti, questa istituzione etica fondamentale, che «è spirito oggettivo»¹⁰⁶, rappresenta per gli individui l'orizzonte, fondamento e fine della loro realizzazione particolare, che deve avvenire attraverso lo sviluppo della loro attività all'interno dell'elemento sostanziale e universalmente valido di questa unione. La sua razionalità consiste dunque nell'essere il luogo in cui si compenetrano e si unificano universalità e particolarità, libertà oggettiva e libertà soggettiva. In questo modo può dirsi che «lo Stato è la realtà della libertà concreta» (§260), che si compone del fatto che «l'individualità personale e i suoi particolari interessi» abbiano «il loro completo sviluppo e il riconoscimento del loro diritto per sé» e che di pari passo trapassino «nell'interesse dell'universale», lo riconoscano e «siano attivi per il medesimo come per loro scopo finale» (Ibid.). Questa dinamica, può prodursi nello spirito oggettivo proprio grazie alla peculiarità della realtà

¹⁰⁴ L. Illetterati, P. Giuspoli, G. Mendola, *Hegel*, cit., p. 281.

¹⁰⁵ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p.237 «A questo modo di configurare il rapporto tra il singolo e lo Stato, Hegel oppone una definizione dello Stato che lo intenda come l'operatore storico della traduzione, nella 'realtà', della libertà propria del mondo moderno»

¹⁰⁶ §258 Anm.

statale moderna¹⁰⁷. Infatti, come Hegel afferma molto chiaramente in chiusura del paragrafo §260, «Il principio degli stati moderni ha questa enorme forza e profondità, di lasciare il principio della soggettività compiersi fino all'estremo autonomo della particolarità personale, e in pari tempo di ricondurre esso nell'unità sostanziale e così di mantener questa in esso medesimo». Quindi, i diritti della soggettività, che hanno il proprio terreno nella famiglia e nella società civile, possono avere effettiva realizzazione solo se coniugati con l'universale della realtà statale riconosciuta da parte dei cittadini come base sostanziale e fondamento del loro vivere e agire.¹⁰⁸ Affinché questo processo si compia è però necessario che lo Stato si costituisca in un'adeguata costituzione (*Verfassung*), che permetta all'individuo di vivere lo Stato non come un potere esterno, ma come appunto base sostanziale della propria libertà.

3.2 LA COSTITUZIONE

La definizione della *Verfassung*, operazione più complessa della descrizione dell'organizzazione empirica di uno stato, diventa allora un nodo fondamentale della filosofia politica hegeliana. Essa deve essere in grado di cogliere la reale articolazione di rapporti e istituzioni al cui interno l'individuo vive e si forma.¹⁰⁹ Per inquadrare il pensiero politico hegeliano senza ridurlo ad una semplice proposta di modello costituzionale, bisogna sempre tenere presente il celebre detto hegeliano¹¹⁰, in cui la *reale* non corrisponde al mero dato empirico e il *razionale* differisce dalla costruzione di un modello immaginario, perfetto nella sua astrazione¹¹¹. La *Verfassung* non coincide con la carta costituzionale, piuttosto la comprende, non è l'elaborazione di un modello ideale a cui piegare la realtà, né un archetipo formale di organizzazione statale ugualmente applicabile in diversi contesti. La costituzione è la realtà della concreta articolazione di un popolo con le sue peculiari forme di vita politica e sociale¹¹², in questa sua duplicità sono intrinsecamente connessi Stato e società civile con tutta quella pluralità di figure che implicano.

Hegel procede alla descrizione di una articolazione statale adeguata a quella che è la realtà dello Stato moderno, ma non coincidente con l'effettiva organizzazione istituzionale di un particolare Stato dell'epoca. La proposta hegeliana esprime la necessità di una struttura statale che nelle sue istituzioni apicali non comporti una frattura con la *bürgerliche Gesellschaft*, ma che anzi sia innervata e vivificata da quelle istanze provenienti dalla società e dia così modo alle sue cerchie particolari di trovare mediazione e riconoscimento in appositi spazi istituzionali. Infatti, pur

¹⁰⁷ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p. 237.

¹⁰⁸ L. Illetterati, P. Giuspoli, G. Mendola, *Hegel*, cit., p. 283.

¹⁰⁹ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p. 254.

¹¹⁰ G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p.14 «Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale».

¹¹¹ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 207.

¹¹² E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p 254.

essendo Hegel tra i primi a riconoscere compiutamente la distinzione moderna tra la società civile e lo Stato, non per questo li ritiene separati, ma al contrario sono compresi come necessariamente legati, in un intreccio la cui realtà e solidità è vincolata alla capacità dello Stato di farsi cerchia delle cerchie e della particolarità di svilupparsi al suo interno¹¹³.

La costituzione politica che Hegel delinea si articola di tre diversi processi che concorrono al perseguimento del fine universale dello Stato e, nel loro funzionamento, coinvolgono ciascuno molteplici istituzioni. Questi sono elencati schematicamente al §273 e poi, in ordine inverso, trattati singolarmente in tre capitoli successivi:

a) il *potere legislativo* si occupa di «determinare e di stabilire l'universale» (§273). Di ciò è incaricato primariamente il governo, che opera relazionandosi con le istanze particolari promosse dalla rappresentanza cetuale, in cui trovano espressione anche i delegati delle corporazioni. È il luogo in cui, attraverso un processo che coinvolge più figure e istituzioni, tra cui principe, governo e assemblea degli stati¹¹⁴, viene stabilito il campo di azione e l'indirizzo generale della funzione di governo. Il legislativo riguarda gli affari della società nel suo complesso e, attraverso «la continua formazione delle leggi» (§298), contribuisce allo sviluppo di quella *Verfassung* su cui la sua azione si fonda;

b) il *potere governativo* è rivolto alla «sussunzione delle sfere particolari e dei casi singoli sotto l'universale» (§273), comprende i poteri giudiziari e di polizia, che «hanno relazione con l'elemento particolare della società civile, e fanno valere in questi fini l'interesse generale» (§287). Questo processo include da un lato la piramide amministrativa, che comprende i funzionari¹¹⁵ statali - dagli impiegati presenti capillarmente su tutto il territorio fino ai «culmini supremi aventi contatto col monarca» (§289) - e dall'altro i membri delle corporazioni intese in senso lato, comprensive anche delle comunità locali, che si occupano di amministrare¹¹⁶ «i comuni interessi particolari che rientrano nella società civile e stanno al di fuori dell'universale essente in sé per sé dello stato stesso» (§288). L'amministrazione centrale, con il compito di «mantener fermo l'interesse universale dello stato e della legalità in questi diritti particolari e la riconduzione dei medesimi a quell'interesse universale» (§289), rischia di soffocare l'auto-amministrazione delle comunità particolari, la cui salute è anche l'unico antidoto ad una sua azione autoritaria. Infatti, per far fronte alla possibilità dell'abuso di potere da parte dei funzionari governativi, è previsto un controllo operato dall'interno

¹¹³ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 207.

¹¹⁴ §300: «nel potere legislativo come totalità sono attivi anzitutto gli altri due momenti - il monarchico [...] - il potere governativo [...] - infine l'elemento degli stati».

¹¹⁵ Losurdo in *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p. 472 sottolinea la modernità dell'apertura delle cariche pubbliche a tutti i cittadini in relazione alle loro capacità, cosa non scontata in un periodo in cui l'accesso agli uffici pubblici era per lo più vincolato al possesso di titoli nobiliari, a cui spesso erano direttamente legati ruoli amministrativi come eredità feudale, o ad un certo livello di ceto.

¹¹⁶ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p. 322 cit «Quel che esse devono direttamente amministrare, secondo le leggi dello Stato, è la loro «proprietà privata» e il loro «interesse», senza che di questo siano incaricati funzionari di diretta emanazione del potere statale. Per gli amministratori di corporazioni, comuni, municipalità è infatti prevista da Hegel una elezione diretta da parte [dei loro membri] [...], e solo dopo che quest'autonoma scelta sia avvenuta subentra una superiore ratifica del potere statale».

della scala gerarchica, che però non è sufficiente a prevenire il formarsi di una casta burocratica, contro cui è invece necessaria la «attribuzione di diritti a favore delle comunità, delle corporazioni come tale che per mezzo di essa l'intrusione di arbitrio soggettivo nel potere affidato ai funzionari viene per sé impedita e l'insufficiente controllo dall'alto sul comportamento individuale viene integrato dal basso» (§295). Il fatto che esistano numerose associazioni e che queste abbiano il diritto di autoamministrarsi e di relazionarsi attivamente con il personale governativo è molto rilevante e mostra come una macchina statale monolitica non sia solida, ma piuttosto il contrario. Ovvero, quanto più lo stato è al suo interno articolato e tassellato da corporazioni di vario tipo, tanto più è resistente contro la sclerotizzazione e l'autonomizzazione di una parte contro l'intero.

c) il *potere del principe* è il luogo in cui «i distinti poteri sono raccolti ad unità individuale» (§273) e in cui si concretizza il momento indeducibile della decisione ultima. La rilevanza del suo ruolo nella costituzione politica è certamente legata ad una accettata concezione della monarchia costituzionale, alla quale però non deve essere appiattita come soluzione contingente assunta dal contesto del tempo. Tantomeno, vista la sistematicità con cui si inserisce nella trattazione dello Stato, si può intendere la posizione del monarca, anche se spesso lo si è fatto, come una mera piaggeria di Hegel nei confronti della monarchia prussiana, a copertura di ideali più liberali e radicali che sarebbero stati espressi solo oralmente nel corso delle lezioni¹¹⁷. Il monarca ha una funzione specifica nella trattazione hegeliana dello Stato, egli è la manifestazione empirica di quella complessa struttura oggettiva che è la sovranità nell'unità di una persona. Attraverso l'unitarietà della sua decisione concretizza l'azione legiferatrice che coinvolge nella sua formazione potere governativo e legislativo. Il monarca con la sua firma sancisce le leggi, ma non ne stabilisce il contenuto, il suo è un ruolo prevalentemente formale, ma non rappresentativo. Per questo la selezione della persona nel ruolo del monarca non deve essere il risultato di un'elezione o di una scelta in qualche modo ponderata, ma occorre che sia il frutto di una determinazione casuale, come lo è la naturalità di una trasmissione ereditaria¹¹⁸. La scelta di questa figura, che racchiude l'unità dello Stato in una persona, non deve presentare un carattere razionale, deve essere connotata dalla contingenza, perché se così non fosse, sarebbe attribuita a questa scelta una dimensione razionale, assurgendo il principe a legittimo rappresentante di una volontà oggettiva. Ma una volontà oggettiva della nazione, del popolo, che aspetta solo di essere rappresentata, non esiste. La decisione che il principe sottoscrive è il frutto imperfetto del difficoltoso processo di mediazione tra le reali volontà particolari di quella pluralità delle parti coinvolte nella costituzione, una mediazione che comunque non arriva ad essere pacifica e perfettamente condivisa, ma richiede appunto lo scarto finale, l'esclusione di possibilità, della scelta politica¹¹⁹.

¹¹⁷ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 209 In cui si menziona l'interpretazione di Ilting, che addirittura ritiene che il ribaltamento tra l'ordine in cui i poteri sono enunciati in §273 e quello dell'effettiva trattazione dei paragrafi dei *Lineamenti*, dove il potere del principe è esposto per primo, sia da leggere in questi termini.

¹¹⁸ Ivi p. 211 Viene sottolineata la «strutturale presenza nell'universalità dell'eticità dell'elemento contingente e anche accidentale. [...] l'oggetto della riflessione è lo spirito assoluto determinato pur sempre dalla finitezza».

¹¹⁹ Ivi pp. 210-212.

La costituzione politica che Hegel delinea offre una tripartizione molto diversa dalla divisione dei poteri - legislativo, esecutivo, giudiziario- tipica delle dottrine politiche moderne, criticate dal filosofo per via della loro astratta pretesa intellettuale di considerare i poteri come autonomi e l'altro limitantesi, cosa che condurrebbe alla mera sussistenza se non addirittura allo «sfacelo» dello Stato¹²⁰. Hegel, infatti, intende superare una visione meccanicistica di pesi e contrappesi istituzionali, riprendendo una rappresentazione organicistica dello Stato come corpo alla cui vita partecipano vari organi, un'unità di istituzioni, istanze e processi in cui consiste la sovranità dello Stato¹²¹. Una sovranità così intesa, come processo di unificazione delle cerchie della società, si discosta molto dal significato moderno di sovranità come potere assoluto legittimato attraverso un qualche tipo di autorizzazione, attraverso cui i cittadini sono resi idealmente autori del comando a cui sono sottoposti come sudditi. Hegel abbandonerà, a causa della sua difficoltà, questo tentativo di risemantizzazione di un concetto che all'epoca aveva già acquisito, con alcune variazioni, una propria stabilità e rilevanza nel discorso politico europeo; nei corsi successivi ai *Lineamenti*, dove ancora è utilizzata questa peculiare declinazione del concetto di sovranità, si assiste dunque all'espansione del ruolo del governo, che viene sviluppato in direzione del suo totale assorbimento¹²². Quindi, non bisogna farsi ingannare dal fatto che ancora nei *Lineamenti* si trova il termine "sovranità", perché in realtà, pur essendo qui conservato il termine, è già in atto il suo superamento concettuale.

3.3 LA PARTECIPAZIONE POLITICA ATTRAVERSO STATI E CORPORAZIONI

La presenza dell'elemento degli stati nella costituzione è decisiva affinché l'affare generale venga ad esistenza non solo in sé ma anche per sé, cioè anche secondo il momento soggettivo della libertà formale, della generalità empirica delle vedute e dei pensieri dei molti (§301). Infatti i funzionari statali, in virtù delle loro competenze e della loro «attitudine e consuetudine a questi affari», sotto il punto vista oggettivo, potrebbero stabilire politiche efficienti anche in autonomia, «fare ciò che è il meglio senza stati», ma verrebbe meno un elemento fondamentale nella connessione di individuo, società civile e Stato¹²³. Ciò che è peculiare e necessario della partecipazione politica degli stati è il

¹²⁰ §272 Anm.

¹²¹ L. Illetterati, P. Giuspoli, G. Mendola, *Hegel*, Carocci, cit., p. 284.

¹²² P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, cit., pp. 127-134.

¹²³ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p.213 «La razionalità dello stato comporta una coscienza universale che passi attraverso la coscienza dei singoli - e questo può avvenire solo attraverso la mediazione dei ceti e delle corporazioni- e la loro consapevolezza di partecipare agli affari pubblici».

fatto che «in essi viene all'esistenza in relazione allo Stato il momento soggettivo della libertà universale, la intellesione propria e la volontà propria della [...] società civile» (§301 Anm.)¹²⁴.

«come organo mediatore, gli stati stanno tra il governo in genere da un lato, e il popolo dissolto in individui e sfere particolari dall'altro lato. La loro determinazione richiede in essi tanto il senso e la disposizione d'animo dello stato e del governo, quanto degli interessi delle cerchie particolari e dei singoli. I pari tempo questa collocazione ha il significato di una mediazione comune con il potere governativo organizzato, in modo tale che né il potere del principe appaia come estremo isolato, e perciò come mero potere di un dominatore e arbitrio, né che gli interessi particolari della comunità, delle corporazioni e degli individui si isolino, o ancor più, che i singoli non giungano a rappresentare una moltitudine e una turba, quindi ad un inorganico opinare e volere, e al mero potere di una massa contro lo stato organico» (§302)

L'assemblea degli stati ha la sua funzione politica nel cercare di mettere insieme l'interesse generale dello Stato con la pluralità di interessi propri delle cerchie che compongono la società civile, relazionandosi con gli alti funzionari del governo e con il sovrano¹²⁵.

Mentre lo stato universale, quello dei funzionari pubblici, ha immediatamente l'universale come fine della propria attività, non si può dire lo stesso per gli appartenenti agli altri due stati, che hanno interessi di natura privata e che quindi possono acquistare pienamente questa dimensione pubblica solo «nell'elemento degli stati del potere legislativo» attraverso cui giungono «ad un'attività e significanza politica» (§303). È attraverso questa istituzione del legislativo, che il particolare, concretamente esistente nello *Stand*, «si congiunge veracemente con l'universale» (§303). Nel contesto del processo politico gli individui, però, non possono apparire «né come mera massa indivisa, né come una moltitudine dissolta nei suoi atomi» ma, così come effettivamente sono già nella società, divisi tra stato agricolo e stato dell'industria, dato che gli interessi particolari all'interno della società civile non rimangono isolati, ma tendono a convergere in quei grandi poli che sono gli stati, con le loro proprie organizzazioni, abitudini e volontà¹²⁶. Lo *Stand* legato all'agricoltura e quello dell'industria si radunerebbero in due camere differenti¹²⁷, entro cui troverebbero posto sia i delegati delle diverse comunità territoriali che quelli delle corporazioni di mestiere. La presenza cetuale nel potere legislativo per quanto riguarda lo stato agricolo si realizza nelle persone dei proprietari terrieri, investiti del loro ruolo politico in virtù del patrimonio ereditario legato a ciascuno dalla contingenza naturale della sua nascita¹²⁸. L'industria, il secondo stato, a livello istituzionale «può intervenire solo attraverso deputati» e non con tutti i suoi effettivi. Questo è

¹²⁴ Hegel torna su questo punto anche in §314 dove afferma che «...la loro [degli stati] destinazione distintiva consiste nel fatto che nel loro sapere insieme, deliberare insieme e decidere insieme sugli affari generali, riguardo ai membri della società civile non aventi parte al governo, il momento della libertà consegua il suo diritto...».

¹²⁵ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p. 332.

¹²⁶ Ivi p.334.

¹²⁷ §312.

¹²⁸ Vedi §305.

certamente dovuto anche all'ovvia ragione dell'enorme numero dei suoi membri, ma in realtà non è solo tale motivo contingente ad imporre che il lato mobile della società trovi espressione politica attraverso i delegati di specifiche corporazioni e non in massa, perché ciò in realtà si addice alla «natura della sua destinazione e occupazione» (§308). Infatti, nel processo politico questo stato deve essere rappresentato nel modo in cui esso realmente è, ovvero come al suo interno articolato in quella molteplicità di corporazioni, comunità e associazioni attraverso cui gli individui strutturano la propria eticità e non come se fosse composto da una moltitudine al suo interno indifferenziata e atomizzata che, per mezzo della rappresentanza, arriva ad avere un'unità di volontà e interessi¹²⁹. È in questo modo, attraverso questa determinata partecipazione alla costituzione politica, che giungono a collegarsi quelle comunità etiche particolari, con i loro membri, alla totalità etica dello Stato. Per Hegel è così che gli individui possono prendere concretamente parte alla vita dello Stato e non attraverso quella elezione moderna che appare tanto ovvia ma si basa su un'idea «astratta d'esser membro dello Stato» (§308 Anm.), che non tiene conto della concreta vita dell'individuo: l'universale etico con cui si relaziona e all'interno del quale si forma eticamente è la corporazione e non direttamente lo Stato. Infatti, un rapporto diretto individuo-Stato prende la forma di un'opposizione tra una soggettività che si pretende autonoma e una oggettività esterna, scontro da cui non può realizzarsi l'universale, che dovrebbe comprendere entrambe come suoi momenti. La manifestazione più acuta di questa dinamica è il circolo vizioso che si instaura tra azione di polizia - insorgenza della plebe, la cui soluzione più funzionale sembra essere la corporazione.

L'integrazione delle corporazioni all'interno della struttura statale è imprescindibile per Hegel perché conduce alla fusione dell'etico di queste sfere particolari con l'etico dello Stato. Infatti, il diritto che ognuno ha all'appagamento dei propri fini individuali, inserito in quelle associazioni di simili in cui la particolarità è condivisa, trapassa da questa prima sfera di vita collettiva alla superiore universalità dello Stato. Se nelle corporazioni ciascuno agisce secondo i propri fini privati, ma in accordo con il benessere degli altri membri ed in questa concordanza l'individuo trova il proprio "onore", attraverso la loro istituzionalizzazione, lo Stato fa in modo che quell'etico che nasce nella gestione autonoma del patrimonio e degli affari interni della corporazione non confligga con i doveri che sorgono dall'unità politica, ma al contrario contribuisca a determinarli¹³⁰.

Quindi per Hegel è necessario che le varie corporazioni, associazioni e comunità locali siano direttamente presenti nella camera bassa, parte del potere legislativo, in modo da esprimere i loro reali interessi e da mettere l'apparato governativo in condizioni di procedere in una mediazione autentica ed efficace (§308) affinché in questo lavoro di mediazione, anche conflittuale, si produca la realizzazione dell'universale.¹³¹ I deputati delle corporazioni non sono rappresentanti, dal

¹²⁹ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., a p. 335 sottolinea che la critica hegeliana alla rappresentanza atomistica, rispetto ad alcune opere precedenti «può essere confermata da una compiuta teoria della società civile, la quale mostra come sia il 'sistema dei bisogni' stesso di una moderna società mercantile a negare la costruzione teorica di un sistema di individui che vivano avendo in comune solo l'astrattezza della loro singolarità».

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ D. Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p. 89.

momento che non agiscono al posto di qualcuno, ma essi stessi effettivamente membri dell'associazione ed è in loro davvero presente quell'interesse particolare, ma neppure sono gravati da un mandato imperativo¹³², visto che si trovano ad agire in un consesso in cui le varie istanze particolari devono confrontarsi ed essere mediate in vista dell'interesse generale (§309). In loro è riposta la fiducia degli altri membri, che li considerano in grado di esprimere le istanze particolari della corporazione all'interno di un momento di decisione sugli affari generali, in virtù della loro esperienza nella gestione degli affari interni di quella comunità particolare di cui fanno parte, che in qualche modo ne garantisce la perizia e l'adeguatezza morale (§310). Inoltre uno dei motivi per cui i deputati sono emanazione della società civile, secondo la sua reale conformazione e non a partire da «astrazioni e da rappresentazioni atomistiche», è che essi siano «consapevoli degli speciali bisogni, ostacoli, particolari interessi di essa, e che siano partecipi di quegli stessi» (§311)¹³³. La rappresentanza cetuale, rispetto a quella atomistica moderna, non ha il significato «che uno sia al posto di un altro, bensì l'interesse stesso è realmente presente nel suo rappresentante, così come il rappresentante è lì per il suo proprio elemento oggettivo» (§311 Anm.). In questo modo ogni grande ramo della società è rappresentato da «individui che lo conoscano profondamente e appartengano ad esso medesimo» (Ibid.), mentre nella «concezione di un indeterminato eleggere privo di vincoli questa importante circostanza è lasciata in preda soltanto all'accidentalità» (Ibid.). Va ribadito come la concezione di Hegel - l'importanza conferita anche a livello politico a ceti e corporazioni - non sia volta a mettere in dubbio l'unità moderna dello Stato¹³⁴, a cui invece le diverse istanze devono sempre essere in qualche modo ricondotte, in favore di un ritorno a quella situazione medievale segnata dalla frammentazione istituzionale e da una pluralità di giurisdizioni e poteri particolari¹³⁵ spesso in conflitto tra loro e tendenti alla disgregazione dell'intero, né verso una costituzione dualistica, in cui i corpi intermedi rivendichino diritti e libertà, non all'interno, bensì contro lo Stato¹³⁶. Solo non cadendo in questi possibili fraintendimenti, le corporazioni mantengono una loro attualità, che non ha a che fare con la riproposizione di antichi istituti, ma

¹³² E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p. 341.

¹³³ Ivi p. 344 «si raggiunge una duplice garanzia: la società civile ha in loro i più idonei a difendere i loro interessi, e lo Stato, confrontandosi con un deputato, si confronta effettivamente con un'intera sfera della società civile ordinata in istituzione».

¹³⁴ D. Losurdo, *Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e reazione*, cit., p.129 ca. Dove la posizione hegeliana, la necessità di rimarcare l'unità statale, è stimolata anche dall'opposizione ad un quadro intellettuale e sociale avverso all'avvento dello Stato moderno. Il confronto con il contesto tedesco, con una radicata tradizione di "liberalismo feudale" e dove i particolarismi, i privilegi, le esenzioni erano presenti più che in altri paesi europei maggiormente sviluppati, spinge Hegel a mettere l'accento sui compiti dello Stato e del potere politico.

¹³⁵ In §278 Anm. facendo alcune specificazioni sul potere del sovrano, Hegel descrive quella situazione di frammentazione di poteri che si è giunti a superare nella sovranità dello Stato: «...Nell'antica monarchia feudale lo stato era certamente sovrano all'esterno, ma all'interno non lo era non già soltanto il monarca, bensì neppure lo stato. Per un verso i particolari poteri e funzioni dello stato e della società civile erano costituiti in comunità e corporazioni indipendenti, l'intero era perciò più un aggregato che un organismo, per un altro verso essi erano proprietà privata di individui...».

¹³⁶ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p.261-265.

con la loro rifunzionalizzazione al servizio di una compiuta sovranità statale¹³⁷. Le molteplici cerchie, infatti, solo per il fatto che sono rappresentate nel legislativo hanno modo di trovare la loro idealità, di essere riconosciute come legittime parti di un intero a cui sono ricondotte, evitando una loro pretesa di porsi ciascuna come totalità autonoma¹³⁸. Quindi la presenza delle corporazioni nel processo politico non è un elemento disgregativo dell'unità statale, ma al contrario una garanzia per la sua effettività. In questo senso si ottiene la delimitazione di una *Verfassung* che riesca tenere insieme un'ampia distribuzione delle funzioni amministrative con una unità politica compatta¹³⁹. Infatti se le diverse cerchie e corporazioni sono lasciate prive di legittimità e di riconoscimento politico, ciò che ne risulta non è l'annullamento dell'influenza di interessi corporativi in favore di un presunto bene comune, bensì la totale disarticolazione di queste spinte particolari, che diventano slegate da un qualsiasi controllo e si propongono non certo secondo una qualche razionalità, ma solo in base alla accidentalità della loro forza, principalmente economica, senza alcuna mediazione e strutturazione statale. L'alternativa non è tra la promozione o la soppressione degli interessi particolari di specifici settori della società, ma tra il tentativo di, attraverso la loro legittimazione, mediarli e ricondurli sotto l'unità dello Stato e la scelta di lasciarli esistere in maniera indipendente, fuori da qualsiasi controllo collettivo. In tal senso può essere visto l'esempio della abolizione dei monopoli in Inghilterra: i monopoli continuano *de facto* ad esistere senza però alcuna possibilità di sorveglianza, ma sviluppandosi unicamente secondo una logica di accidentalità capitalista¹⁴⁰.

Il nodo che Hegel cerca di sciogliere è quello che lega la separazione intellettualistica di Stato e società civile, istituzioni inadeguate a quella che è la costituzione concreta della nazione e una rappresentanza indifferenziata fondata sull'opinione particolare degli individui, insieme alla realizzazione incompleta dello Stato che non arriva ad essere una istituzione pienamente etica, dal momento che non integra realmente il momento della soggettività, che, quindi, non trova realizzazione nell'universale. Una dinamica che si concretizza nell'azione poliziesca sulla massa di individui isolati, li sovrasta, in quel circolo vizioso che porta all'emersione della plebe.

3.4 SUPERAMENTO DEL NESSO SOVRANITÀ - RAPPRESENTANZA

Hegel, sulla base della comprensione della libertà concreta espressa nei *Lineamenti*, opera un sostanziale superamento della concettualità politica moderna, andando a scardinare quel nesso di sovranità e rappresentanza, che, avendo i suoi albori nell'opera hobbesiana, si era diffuso ed evoluto

¹³⁷ Ibid..

¹³⁸ P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; cit., p. 456.

¹³⁹ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., p. 267.

¹⁴⁰ D. Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p.289.

in varie forme, trovando poi espressione concreta nella Francia rivoluzionaria ed in seguito l'affermazione in tutta Europa, come meccanismo pressoché imprescindibile della dinamica politica contemporanea¹⁴¹. Di questo dispositivo Hegel critica innanzitutto la concezione dell'astratta uguaglianza individuale che sta alla base del sistema di votazione e quindi di rappresentanza. Questo modo di intendere la rappresentanza come prodotto di un sistema elettorale in cui tutti, partecipando alle votazioni in maniera indifferenziata, autorizzano dei rappresentanti ad essere attori della loro volontà politica ed incarnare la totalità popolo, proprio perché gli eletti non rappresentano più parti determinate di cittadini, come era nei parlamenti medievali, ma tutto il popolo, ha alla sua base una visione atomistica della *bürgerliche Gesellschaft*, che è quindi vista come mero aggregato di individui, una moltitudine senza forma priva di cerchie e determinazioni particolari¹⁴². L'effettiva e necessaria opera rivoluzionaria di eliminazione dei privilegi esistenti dell'*ancien régime* si accompagna alla illusorietà dell'eliminazione, attraverso una rappresentanza indifferenziata, delle differenze proprie di un ordine civile al suo interno diseguale, in favore di un popolo astratto e della separazione di società civile e Stato¹⁴³. La critica hegeliana della rappresentanza moderna, a cui preferisce una costituzione che strutturi la partecipazione dei cittadini alla vita politica attraverso i ceti e le corporazioni di cui fan parte nella società civile e che sono riconosciuti come parte dell'articolazione statale, è stata vista come sostanziale mantenimento delle istituzioni feudali, segno, più che di un conservatorismo personale del filosofo, della sostanziale e strutturale arretratezza del contesto politico e sociale germanico rispetto a quello francese¹⁴⁴. È però possibile vedere in questa lettura un fraintendimento, che non tiene conto del percorso intellettuale di ricezione e superamento dall'interno, di fronte ad aporie ritenute insuperabili, del concetto politico moderno di rappresentanza, di cui non sono contestati i principi di libertà e uguaglianza che lo ispirano, ma piuttosto la loro astratta posizione con gli effettivi risultati a cui conduce¹⁴⁵. Infatti, la rappresentanza indifferenziata, che porta dalla moltitudine all'unità della sovranità popolare, invece che permettere l'effettiva espressione degli individui nella sfera pubblica, comporta la loro irrilevanza. La totalità prodotta, il popolo, è una totalità disorganica, priva di determinazioni concrete al suo interno¹⁴⁶, il cui comando sovrano è solo in via puramente intellettuale mosso e composto dalla moltitudine di volontà particolari, che in questa astrazione, al contrario, sono concretamente annullate. La volontà sovrana, inoltre, in virtù del suo essere in linea teorica autorizzata da tutti gli individui, rappresenta una forza inoppugnabile, contro

¹⁴¹ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., pp. 186-194.

¹⁴² Ivi p. 202.

¹⁴³ §303 Anm. «...La rappresentazione che dissolve le comunità già sussistenti in quelle cerchie, allorché esse entrano nella sfera politica, cioè nel punto di vista della suprema universalità concreta, di nuovo in una moltitudine di individui, tiene appunto perciò a vita civile e la vita politica separate l'una dall'altra, e colloca questa, per così dire, in aria, poiché la sua base sarebbe soltanto l'astratta singolarità dell'arbitrio e dell'opinione, quindi accidentale, non una base in sé per sé stabile e legittima...».

¹⁴⁴ D. Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, cit., p. 333.

¹⁴⁵ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 230.

¹⁴⁶ §303 Anm. «...I molti come singoli, la qual cosa si intende volentieri per popolo, sono certamente un insieme, ma soltanto come una moltitudine, una massa informe...».

cui non è possibile appellarsi, come dimostrano anche i problematici tentativi dei contrattualisti che dopo Hobbes hanno provato a porre dei limiti e dei contrappesi a quella autorità, imboccando per lo più dei vicoli ciechi¹⁴⁷.

È contro queste astrazioni¹⁴⁸ che conducono da una società civile atomizzata ad uno Stato dispotico, al cui funzionamento il singolo non partecipa realmente, che Hegel rivolge la sua critica, in direzione di un loro superamento verso una sovranità che consiste nell'insieme dell'articolazione politica e sociale, in cui la volontà del singolo non è finta valere come totalità per poi risolversi nel nulla. Al contrario, partecipando concretamente all'interno di corporazioni nell'insieme articolato di processi e istituzioni, essa è riconosciuta valere nella sua parzialità, proprio in quanto parte, costitutiva dell'intero¹⁴⁹. La posizione di Hegel, inoltre, è rafforzata dalla sua attenta analisi della società civile, la cui descrizione del sistema dei bisogni come luogo di interdipendenza e di *Bildung* collettiva, consiglia di rifiutare quella visione più superficiale ed intellettualistica in cui viene alla luce solo il momento della separazione individuale¹⁵⁰.

Se si intende la natura della società come formata non da individui isolati ma da diverse cerchie e associazioni, allora conviene mettere da parte il modello rappresentativo moderno e comprendere che la realtà del singolo non consiste nell'idea dell'individuo eguale, ma nella concretezza del suo essere in una cerchia civile determinata, in uno *Stand*, in una corporazione, a cui sono legate la sua *Bildung*, i suoi interessi e il suo ruolo nell'intero dello Stato¹⁵¹. Quindi, una volta eliminati i privilegi particolari con l'avvento dello Stato moderno, passaggio fondamentale e irrinunciabile per l'affermazione dei principi di libertà e uguaglianza di tutti gli individui, occorre, per dare concretamente possibilità all'individuo di partecipare alla cosa pubblica, riarticolare la struttura politica dello Stato in maniera adeguata alla sua reale costituzione¹⁵² e così superare quel nodo moderno di rappresentanza e sovranità che nei suoi sviluppi giunge a limitare il ruolo del cittadino alla sola obbedienza, con la parentesi del voto¹⁵³, ad uno Stato che, non essendo concretamente

¹⁴⁷ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 191 «...il problema del controllo del potere è assai arduo per i pensatori del diritto naturale, e il tentativo di mantenere aperta la possibilità del controllo e della resistenza al comando appare scontrarsi con la stessa logica che sorregge la scienza [...] del diritto naturale, nella quale il potere è considerato legittimo in quanto fondato dalla stessa volontà di coloro che saranno ad esso sottomessi.».

¹⁴⁸ §303 Anm. «Questa veduta atomistica, astratta, svanisce già nella famiglia come nella società civile, dove il singolo giunge ad apparire soltanto come membro di un universale, Ma lo stato è essenzialmente un'organizzazione di membri tali che per sé sono cerchie, e in esso nessun momento deve mostrarsi come una moltitudine inorganica».

¹⁴⁹ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, il Mulino, Bologna 1998 p.266 dove è spiegato che il fatto che Hegel usi *Bürger* è ulteriore segno una maniera di intendere l'appartenenza dell'individuo allo stato sulla base della sua concreta appartenenza alla *Verfassung*.

¹⁵⁰ Ivi p. 335.

¹⁵¹ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 203.

¹⁵² §308 Anm. «Lo stato concreto è l'intero articolato nelle sue cerchie particolari; il membro dello stato politico è un membro di una tale cerchia o stato; soltanto in questa determinazione oggettiva esso può venire in considerazione nello stato politico»

¹⁵³ Il fatto che l'individuo percepisca come irrilevante, su grande scala, la sua partecipazione al momento elettorale è segnalato da Hegel in §311 Anm.: «Intorno all'elezione ad opera di molti individui si può ancora notare che particolarmente in grandi stati, subentra necessariamente

spazio di sviluppo della soggettività, rimane una macchina esteriore, percepita principalmente nelle sue funzioni coercitive¹⁵⁴. Laddove l'operare dello Stato non è innervato e vitalizzato dall'incontro con le istanze delle corporazioni, si trova ad agire in maniera autoritaria sulla massa, una moltitudine informe di individui isolati che, privati di istituzioni etiche in cui strutturarsi, degenerano in plebe¹⁵⁵.

La costituzione delineata da Hegel è mossa proprio dal tentativo di compenetrare il particolare e l'universale, in una mediazione che non consiste nel legame di due elementi di per sé dati, ma nel piano reale della loro necessaria relazione, in cui l'uno e l'altro si determinano a vicenda. infatti, non ha realtà né un universale contrapposto al particolare, né un particolare che si pretende indipendente e contro l'universale. Quindi, non è reale l'individuo al di fuori delle sue relazioni, né sono reali istituzioni statali non riempite dalla volontà soggettiva. La costituzione politica può essere un organismo vivente solo se in essa si sviluppa la libertà individuale e quindi l'interesse particolare non deve essere annullato, ma inserito nell'universale, che non esiste già di per sé ma si forma attraverso ad esso¹⁵⁶.

l'indifferenza di fronte al dare il proprio voto, giacché questo nella moltitudine ha un effetto insignificante, e che gli aventi diritto al voto [...] non si presentano neppure alla votazione.»

¹⁵⁴ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p.203.

¹⁵⁵ E. Cafagna, *La libertà nel mondo, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*, cit., pp. 267-274.

¹⁵⁶ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 243.

CONCLUSIONE

Nelle precedenti pagine si è cercato di mostrare il ruolo che la corporazione svolge all'interno della società civile e all'interno dello Stato e la sua necessaria funzione di collegamento tra queste due sfere dell'eticità, senza dimenticare che in essa consiste anche la garanzia di una solida base per la famiglia. Come visto, sono diversi gli aspetti che mostrano che la corporazione all'interno dei *Lineamenti della filosofia del diritto* non è un elemento contingente, retaggio di un'epoca passata lasciato intatto da un Hegel impegnato su questioni ben più importanti, e nemmeno è il segno inequivocabile di una tendenza conservatrice del filosofo, nostalgico di un'età non ancora scossa dalla rivoluzione e dalla ribalta del principio democratico. Al contrario, essa emerge nella sua importanza strutturale per l'intera eticità: nella società civile rappresenta innanzitutto il più efficace strumento contro la crescita della povertà -tematica verso cui Hegel rivela una sensibilità ed una acutezza di analisi sorprendenti- e quindi contro le devastazioni materiali e spirituali che essa comporta. Non solo, essa è anche il principale riferimento etico degli individui che si trovano immersi in quella rete di relazioni instabili e dominante dall'elemento economico, vincoli oggettivi che formano il moderno sistema dei bisogni e da cui l'individuo si trova costretto, nello stesso momento in cui invece i legami etici tradizionali sono radicalmente allentati. Dunque la corporazione costituisce nuovamente la possibilità per l'individuo moderno di instaurare relazioni etiche, partecipando ad un'istituzione, che è nel suo scopo - il perseguimento dell'interesse particolare - precipuamente adatta al contesto dell'eticità moderna: in maniera conforme alla logica, permette lo sviluppo della volontà soggettiva fino al suo estremo, dandole però la possibilità di inserirsi e far parte di un universale, in cui può trovare la sua realtà, superando una posizione di astratto isolamento. Con la corporazione di mestiere, si concretizza il costume composto dalle abitudini comuni a tutti i membri, per via della loro comune occupazione, che rappresenta il momento primario della loro *Bildung*, il processo attraverso cui l'individuo acquista una forma di vita determinata.

Cruciale, non mera eredità delle pratiche politiche germaniche, è anche il compito che svolgono le corporazioni all'interno della costituzione statale, in cui, con la partecipazione all'assemblea degli stati, porta il lato soggettivo della libertà a prendere parte nel processo decisionale, mediando la partecipazione politica degli individui agli affari generali in modo che essa rispecchi la reale maniera in cui sono nella società civile, facendoli partecipare al tutto in quanto parti determinate. Come si è scritto, in questo processo non va visto un non accoglimento dei concetti politici moderni, ma, attraverso l'individuazione di alcune aporie, un loro superamento in direzione, almeno nelle intenzioni, di uno Stato che possa davvero essere il luogo in cui la libertà si faccia concreta e non rimanga lettera morta. Ora, va ribadito che l'intenzione del presente lavoro è mostrare la rilevanza che il concetto di corporazione svolge nei *Lineamenti* e non certo giudicare la bontà della soluzione hegeliana, ma ciò che certamente appare rimanere attuale sono i problemi e le questioni che Hegel affronta. Non bisogna forzare un tentativo di attualizzare il concetto di corporazione, ma, il modo in cui essa interpreta e articola il rapporto tra particolare e universale, può essere uno stimolo utile

per la comprensione di punti problematici della realtà presente. Dunque quello che è primariamente importante è non tanto stabilire se essa abbia una corrispondenza nella cooperativa, nella lobby, nel sindacato o nel partito, enfatizzando la sua attività economica piuttosto che la sua azione politica, quanto comprendere la funzione specifica di questa istituzione per lo sviluppo della soggettività nell'eticità moderna all'interno dell'opera hegeliana.

BIBLIOGRAFIA

- Anderson, Joel 2001 Hegel's Implicit View on How to Solve the Problem of Poverty: The Responsible Consumer and the Return of the Ethical to Civil Society«, in B. Williams (ed.), *Beyond Liberalism und Communitarianism: Studies in Hegel's Philosophy of Right*, New York, NY: State University Press of New York, 185-205.
- P. Bojanic, *How to be together beyond corporation and firm? Hegel at the «end of Capitalism»*; in *Filozofija i drustvo*, XXVIII, 1/2017, 563-578
- E. Cafagna, *La libertà nel mondo*, Etica e scienza dello stato nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, il Mulino, Bologna, 1998
- P. Cesaroni, *L'eticità come oggettivarsi dello spirito. A proposito dell'identità di reale e razionale nella filosofia del diritto di Hegel*. Verifiche: Rivista Trimestrale di Scienze Umane 36 (1):187-202., 2007
- P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel. Le lezioni di filosofia del diritto*, FrancoAngeli, Milano, 2006
- P. Cesaroni, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; in *Politica & Società* 3/2017, 443-464
- S. Chignola, *Per la storia del concetto di società. Note a margine di una recente ricerca internazionale*; in *Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine*, 14(27) 2002, 15-29
- G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, FrancoAngeli, Milano, 2013
- G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it. a cura di G. Marini, Laterza; Bari 1999
- L. Illetterati, P. Giuspoli, G. Mendola, *Hegel*, Carocci, Roma, 2010
- D. Losurdo, *Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e reazione*, Guerini e Associati, Milano, 1997
- D. Losurdo, *Hegel e la libertà dei moderni*, La scuola di Pitagora, 2012
- Leo Lugarini, Remo Bodei, Manfred Riedel, *Filosofia e società in Hegel*; Ass. Trentina Scienze Umane, 1977

- L. L. Moland, *A Hegelian Approach to Global Poverty*; in *Hegel and Global Justice*, A. Buchwalter (ed.), Studies in Global Justice 10; Springer Science 2012, 131-154
- K. Vieweg, *Corporate identity. La fondazione logica del concetto di corporazione nella filosofia hegeliana del diritto*; in *Lessico di Etica Pubblica*, 1 2016, 60-73
- K. K. Sata, *Re-modelling the guild system: corporativism in Hegel's philosophy of right*; in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai*, LV, 1, 2010, 3-17